SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) nero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 maggio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n **148.**

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. **149.**

Interventi urgenti in favore dell'economia . . . . . . Pag 13

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. **150.**

Disciplina della proroga degli organi amministrativi. Pag 19

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 30 dicembre 1992, n. **577.**

Regolamento recante norme sui trattamenti pensionistici per attività svolte all'estero e per i residenti all'estero . . Pag. 21

DECRETO 29 dicembre 1992.

Versamento di lire 200 miliardi per l'anno 1992 al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Pag. 23

DECRETO 27 aprile 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola trevigiana S.c. a r.l.», in Casale sul Sile, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 24

DECRETO 27 aprile 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progresso 80 - Soc. coop. a r.l.», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 24

DECRETO 27 aprile 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Copered - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in Castelnuovo di Garfagnana, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 24

DECRETO 27 aprile 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Perugia Università - Soc. coop. a r.l.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 25

DECRETO 28 aprile 1993.

Individuazione della circoscrizione di Livorno-Collesalvetti della regione Toscana che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale . . . . . Pag. 25

DECRETO 28 aprile 1993.

Individuazione delle circoscrizioni della regione Lazio che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale . . . . Pag. 26

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 5 maggio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Milano . . . . Pag. 27

Ministero delle finanze

DECRETO 20 aprile 1993.

Istituzione di una nuova tessera personale di riconoscimento per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza . . . . Pag. 27

DECRETO 3 maggio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Palermo . . . . Pag. 31

DECRETO 12 maggio 1993.

Approvazione del modello, unitamente alle relative caratteristiche, per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Pag. 31

Ministero dell'interno

DECRETO 26 aprile 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara . . . . Pag. 34

DECRETO 11 maggio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara . . . . Pag. 34

Ministero della sanità

DECRETO 19 settembre 1992.

Determinazione della misura dei compensi spettanti ai veterinari coadiutori operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna (principali o dipendenti). Pag. 35

DECRETO 27 aprile 1993.

Definizione dei modelli da utilizzare per la determinazione dei disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria . . . . Pag. 36

DECRETO 28 aprile 1993.

Autorizzazione al complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova a sostituire e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 52

DECRETO 28 aprile 1993.

Autorizzazione al complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 52

DECRETO 28 aprile 1993.

Autorizzazione al complesso clinico ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 21 di Padova al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 53

DECRETO 28 aprile 1993.

Autorizzazione alla prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova a sostituire un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico . . . . . . Pag. 54

DECRETO 28 aprile 1993.

Autorizzazione agli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 54

DECRETO 4 maggio 1993.

Dichiarazione di territorio indenne da brucellosi bovina delle province di Alessandria e Asti . . . . Pag. 55

ORDINANZA 10 maggio 1993.

Revoca del provvedimento di sospensione del riconoscimento di territorio indenne da peste suina classica della provincia di Roma . . . . Pag. 55

ORDINANZA 17 maggio 1993.

Attuazione di un piano nazionale di monitoraggio sierologico per la malattia vescicolare dei suini . . . . Pag. 56

CIRCOLARI

Ministero della pubblica istruzione

CIRCOLARE 13 maggio 1993, n. 150.

Indicazioni sugli adempimenti degli istituti di istruzione e delle commissioni giudicatrici per lo svolgimento degli esami di maturità. Anno scolastico 1992-93 . . . . Pag. 60

Ministero del commercio con l'estero

CIRCOLARE 15 maggio 1993, n. **14.**

Regime di importazione dei prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi ex URSS per il secondo quadrimestre 1993. Pag. 69

CIRCOLARE 15 maggio 1993, n. **15.**

Regime di importazione dei prodotti siderurgici CECA originari della Bulgaria per il secondo quadrimestre 1993 Pag. 70

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione: Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo. Pag. 71

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, recante «Disciplina della proroga degli organi amministrativi» Pag. 71

Ministero degli affari esteri:

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari delle agenzie consolari onorarie in Puerto Limòn (Costa Rica) e Barinas (Venezuela) Pag. 71

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari dei vice consolati onorari in Maracay, La Guaira e Puerto La Cruz (Venezuela) Pag. 72

Istituzione di una agenzia consolare onoraria in Limòn (Costa Rica). Pag. 73

Ministero del tesoro:

Cambi giornalieri del 19 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato Pag. 73

Media dei titoli dell'11 e del 12 maggio 1993 Pag. 74

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Monte dei Paschi di Siena Pag. 78

Trasferimento dei beni di proprietà delle soppresse casse mutue e gestioni sanitarie ubicati nelle regioni Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna . . . . Pag. 78

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Comunicato relativo all'adozione del programma Altener da parte della Comunità europea . . . . Pag. 79

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 marzo 1993 recante: «Approvazione dei piani di riparto tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di parte dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per il 1992 e dei fondi recati dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, per il 1993, alla legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1993). Pag. 79

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 50

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1993

Modificazioni ed integrazioni ai decreti ministeriali 3 dicembre 1985 e 20 dicembre 1989 sulla classificazione e la disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee.

93A2654

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. ***16:***

Feraboli, società per azioni, in Vescovato: Obbligazioni sorteggiate il 28 gennaio 1993.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 7 aprile 1993.

Lavino, società per azioni, in Zola Predosa (Bologna):

Obbligazioni «Delibera assemblea 7 giugno 1984» sorteggiate il 20 aprile 1993.

Obbligazioni «Delibera assemblea 28 maggio 1985» sorteggiate il 20 aprile 1993

R.T.F. - Rodolfo Tettamanti & Figli, società per azioni, in Lurate Caccivio: Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1993.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «IRI 1985/2000 a tasso indicizzato» sorteggiate il 27 aprile 1993.

Autocommerciale, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 20 aprile 1993.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. **148.**

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della difficile situazione economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Fondo per l'occupazione

1. Per gli anni 1993-1995 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, attua, sentite le regioni, e tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, misure straordinarie di politica attiva del lavoro intese a sostenere i livelli occupazionali: *a)* nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88; *b)* nelle aree che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, accertati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.

2. Le misure di cui al comma 1, riservate alla promozione di iniziative per il sostegno dell'occupazione con caratteri di economicità e stabilità nel tempo, comprese le dotazioni di opere di pubblica utilità, di servizi terziari e di edilizia abitativa economico-popolare, prevedono, per una durata non superiore ai tre anni, l'erogazione di incentivi ai datori di lavoro per ogni unità lavorativa aggiuntiva o reimmessa occupata a tempo pieno, secondo modulazioni decrescenti che non possono superare complessivamente una annualità del costo medio *pro capite* del lavoro. Il beneficio è cumulabile con le agevolazioni di cui agli articoli 8, 20 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

3. Alle misure di cui al comma 2 possono accedere soggetti pubblici e privati, anche organizzati in forma cooperativa, che presentino motivata domanda relativa a tutti i settori economici, purché funzionali alle finalità di cui al comma 1. Possono altresì accedere imprese, pubbliche o private, incaricate di gestire progetti di pubblica utilità, di durata non inferiore ad un anno, nei quali siano impiegati lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria e lavoratori rientranti nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, promossi dalle amministrazioni statali o dalle regioni.

4. Gli interventi previsti dal comma 2 sono estesi a tutto il territorio nazionale per le iniziative riguardanti l'occupazione di persone svantaggiate, promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Con uno o più decreti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, definisce, in linea con la normativa comunitaria, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i requisiti soggettivi dei lavoratori, avendo anche riguardo alle unità dei giovani disoccupati in conseguenza della ultimazione dei lavori in tema di valorizzazione di beni culturali ed ambientali e, comunque, di interventi per la realizzazione di opere di utilità collettiva di cui all'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i modelli in conformità dei quali vanno redatte le domande di contributo di cui al comma 3, i termini e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 2, anche mediante conguagli con i contributi previdenziali, nonché le modalità di controllo sui risultati conseguiti. Ai provvedimenti di ammissione ai benefici del Fondo di cui al comma 7 e di autorizzazione delle relative spese provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. La mancata attuazione del programma indicato nella domanda di contributo di cui al comma 3 comporta la decadenza dai benefici con restituzione di quanto eventualmente già fruito.

6. Per le finalità di cui al comma 1 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stipula convenzioni con enti e società pubbliche e private di comprovata esperienza e capacità tecnica nelle materie di cui al presente articolo, nonché con gli enti gestori dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, diretti all'incremento dell'occupazione, per progettare modelli e strumenti di gestione attiva della mobilità e sviluppo di nuova occupazione, anche delineando le possibili forme di coordinamento tra i medesimi enti e società e le agenzie regionali per l'impiego, nonché metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.

8. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 550 miliardi per l'anno 1993 e di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

Art. 2.

Interventi di reindustrializzazione e di sviluppo dell'occupazione

1. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo. Al Fondo è conferita una ulteriore somma di lire 15 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. I rientri per capitale ed interessi derivanti per i medesimi anni dalle anticipazioni concesse dal Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 2, lettera *a)*, della legge 28 novembre 1980, n. 782, affluiscono nel limite di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994 al Fondo di cui al comma 1 e nel limite di lire 25 miliardi per ciascuno dei medesimi anni al Fondo istituito dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, di cui 10 miliardi con relativi rientri costituiti dalle quote di ammortamento per capitali e degli interessi corrisposti dalle cooperative mutuatarie, destinati esclusivamente ad operazioni di finanziamento delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui alla legge 11 novembre 1991, n. 381.

3. I lavoratori dipendenti da aziende poste in vendita o in liquidazione dai proprietari che, a prescindere dallo stato di crisi dell'impresa o dalla cessazione della sua attività, intendano rilevare, in tutto o in parte, l'azienda da cui dipendono, sono compresi tra i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

4. Per consentire la realizzazione da parte di società di promozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali di nuovi programmi di reindustrializzazione nelle aree di crisi individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto in relazione agli effetti occupazionali derivanti dall'attuazione dei programmi di riordino delle partecipazioni statali, è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito Fondo rotativo con la dotazione di lire 75 miliardi per il 1993, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. I criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro incaricato delle privatizzazioni di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è prorogato al 31 dicembre 1993 il termine per la presentazione delle domande relative al programma di promozione industriale della SPI ed al programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge.

7. Al fine di mantenere e sviluppare l'occupazione, i compiti di intervento nel settore bieticolo-saccarifero svolti dalla RIBS S.p.a. in base alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni e integrazioni, sono estesi ad altri settori della produzione agricola, nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa RIBS S.p.a., fatte salve le funzioni di programmazione nel settore agricolo-alimentare attribuite al CIPE dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

8. Gli interventi di cui al comma 7, limitati al sostegno dell'occupazione in aziende del settore della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli con più di 100 dipendenti, sono deliberati dal CIPE su proposta congiunta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli

obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.

Art. 3.

Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

1. È autorizzata l'esecuzione di interventi di manutenzione idraulica nell'ambito degli ecosistemi fluviali, da effettuarsi secondo programmi redatti per i bacini di rilievo nazionale dalle rispettive autorità, per i bacini di rilievo interregionale dalle rispettive autorità o d'intesa tra le regioni competenti per territorio, ove le autorità non siano costituite, e per i bacini di rilievo regionale dalle regioni. I programmi sono redatti sulla base di criteri e modalità adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì i criteri per la ripartizione di cui al comma 7 e le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo da parte del presidente della giunta regionale o della provincia autonoma, in caso di inerzia degli enti pubblici incaricati della realizzazione dei singoli interventi.

3. I programmi sono presentati al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 1. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione dalla ripartizione di cui al comma 7.

4. Le somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1992, non impegnate in tale anno e che non siano conservate in bilancio in forza di altre disposizioni legislative, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.

5. Le somme iscritte sul capitolo 7720 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992, non impegnate in tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1993 per le finalità di cui al comma 1.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici per quanto riguarda il comma 4, le occorrenti variazioni di bilancio di carattere compensativo, anche nel conto dei residui.

7. Le somme di cui ai commi 4 e 5 sono ripartite tra i bacini idrografici, sulla base dei programmi presentati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui al comma 3.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, sono individuate le disponibilità nel conto residui del bilancio dello Stato del 1992 e precedenti, che possono essere impegnate negli anni 1993-1995 per la realizzazione di opere di pubblica utilità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, anche mediante il cofinanziamento delle regioni e degli enti locali, finalizzati prioritariamente alla occupazione dei soggetti disoccupati di cui all'articolo 1, comma 4. Le somme relative sono ripartite sulla base di appositi programmi predisposti dall'autorità di bacino e dalle regioni, d'intesa fra loro o singolarmente, con le procedure di cui al comma 7.

9. Alla regione Calabria è concesso nel periodo 1993-1995 un contributo speciale di lire 1.340 miliardi, di cui lire 390 miliardi nell'anno 1993, lire 450 miliardi nell'anno 1994 e lire 500 miliardi nell'anno 1995, per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664, limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio. L'erogazione delle somme è subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 3 febbraio 1986, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 87.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 4.

Norme in materia di politica dell'impiego

1. Fino al 31 dicembre 1994, nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere iscritti i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, quale risulta dalla comunicazione dei motivi intervenuta ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108. L'iscrizione, che non dà titolo al trattamento di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere richiesta, entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento, ovvero dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, la quale, previa verifica che i motivi dichiarati dal datore di lavoro corrispondono a quanto disposto dal presente articolo, trasmette la richiesta all'ufficio regionale del lavoro per gli adempimenti previsti dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e che non beneficiano dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della predetta legge, sono cancellati dalle liste alle medesime scadenze previste dallo stesso articolo 7, commi 1 e 2, per coloro che hanno diritto all'indennità in base all'età e all'ubicazione dell'unità produttiva di provenienza.

3. Ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che non abbiano nell'azienda sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni di personale, che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell'intervento, sono concessi i benefici di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, calcolati nella misura ivi prevista, ridotta di tre mesi, sulla base dell'età del lavoratore al momento dell'assunzione o ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. All'articolo 20, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono soppresse le parole da «nonché quelli» a «d'integrazione salariale».

4. All'articolo 6, comma 2, lettera *a)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, avendo riguardo anche alle azioni positive per le lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125».

5. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 10 aprile 1991, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita la misura del compenso da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 5 e del Collegio istruttorio e della segreteria tecnica di cui all'articolo 7».

6. I criteri di assunzione presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici stabiliti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dall'articolo 5, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 1991, si applicano anche ai lavoratori comunque iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le commissioni regionali per l'impiego, tenuto conto del numero dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di quelli iscritti nelle liste di mobilità, possono ripartire, tra le predette categorie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la percentuale degli avviamenti a selezione riservata agli appartenenti alle categorie medesime.

7. Lo stanziamento nel capitolo 1089 del bilancio di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali può essere utilizzato anche per la copertura di spese per la realizzazione dei progetti socialmente utili mediante lavoratori che godono dell'indennità di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

8. Per la prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80, è autorizzata l'ulteriore spesa, rispettivamente, di lire 100 miliardi e di lire 50 miliardi per l'anno 1993. Le regioni Campania e Sicilia, sulla base dei progetti già attuati e presentati rispettivamente dal comune e dalla provincia di Napoli e dal comune di Palermo, sono tenute a trasmettere al Ministro dell'interno una relazione sulle opere pubbliche eseguite dall'inizio degli interventi sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, prima del trasferimento delle somme, sugli specifici programmi che saranno intrapresi per l'anno 1993; il Ministro dell'interno trasmetterà copia di dette relazioni alle Commissioni parlamentari competenti ed al CNEL. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

9. Il comune e la provincia di Napoli ed il comune di Palermo sono autorizzati ad utilizzare, per le finalità di cui al presente articolo, le eventuali disponibilità non utilizzate derivanti dai contributi statali di cui al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e dal decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Con il regolamento di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono disciplinate particolari procedure di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali per i quali le pubbliche amministrazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Le relative graduatorie sono formate anche sulla base di valutazione degli eventuali servizi prestati in amministrazioni pubbliche.

11. Le pubbliche amministrazioni possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 10, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. I relativi oneri sono a carico del bilancio delle singole amministrazioni.

Art. 5.

Contratti di solidarietà

1. La riduzione dell'orario di lavoro prevista nell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché dal comma 4 del presente articolo, può essere stabilita nelle forme di riduzione dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

2. In caso di attuazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, ivi compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto fino al termine dei suddetti accordi e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, in favore dei datori di lavoro si applica sui contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro medesimi, per i lavoratori interessati al

trattamento di integrazione salariale, una riduzione del 25 per cento, elevata al 30 per cento per le imprese operanti nelle aree individuate per l'Italia dalla CEE ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88, quando la riduzione dell'orario di lavoro concordata è superiore al 20 per cento rispetto all'orario di lavoro contrattuale. Le riduzioni sono elevate, rispettivamente, al 35 e 40 per cento quando la riduzione è superiore al 30 per cento.

3. Sino al 31 dicembre 1995 i periodi di integrazione salariale derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, non si computano ai fini dell'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Fino al 31 dicembre 1995, nei casi in cui gli accordi sindacali intervenuti nell'ambito delle procedure disciplinate dagli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, prevedano, al fine di evitare la riduzione del personale, una contrazione dell'orario di lavoro e della retribuzione non superiore al 30 per cento rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro, ovvero, in assenza di contratto collettivo, non superiore a 12 ore settimanali medie, all'impresa interessata viene corrisposto, per un periodo massimo di due anni mediante rate trimestrali, un contributo pari alla metà del differenziale retributivo, che deve essere ripartito in parti uguali tra l'impresa medesima e i lavoratori interessati. Ai soli fini pensionistici si terrà conto, per il periodo della riduzione, dell'intera retribuzione di riferimento. Il presente contributo è cumulabile con quello di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per le imprese ivi previste.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche a tutte le imprese alberghiere operanti nelle località termali che presentano gravi crisi occupazionali. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, forma l'elenco delle località termali cui si applicano le suddette disposizioni.

6. Il contributo di cui al comma 4 può essere corrisposto, altresì, alle imprese artigiane, qualora le stesse dimostrino di beneficiare di un intervento a favore dei lavoratori con orario ridotto, per le finalità di cui al medesimo comma, di entità almeno pari alla metà del contributo pubblico destinato ai lavoratori, proveniente da fondi bilaterali istituiti dalla contrattazione collettiva o da accordi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. Ai fini del comma 4, l'impresa presenta istanza, corredata dell'accordo sindacale, agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti a norma dell'articolo 4, comma 15, della legge 23 luglio 1991, n. 223; l'ammissione è disposta, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'istanza sia stata presentata in data ad essa anteriore e comunque fermi restando i trattamenti in essere.

8. Fino al 31 dicembre 1995, il requisito di ventiquattro mesi di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è ridotto a dodici mesi. I trattamenti relativi ai dipendenti delle imprese beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale da meno di ventiquattro mesi possono essere autorizzati nei limiti del complessivo importo di lire 95 miliardi con riferimento all'intero periodo di anticipazione.

9. Alle finalità del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7. Le modalità di rimborso alle gestioni previdenziali interessate sono definite con i decreti di cui all'articolo 1, comma 5.

Art. 6.

Misure per la tutela del reddito

1. Sino al 31 dicembre 1995, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il computo dei diciotto mesi di occupazione è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro.

2. Per «opere pubbliche di grandi dimensioni» di cui al comma 1 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intendono quelle opere per le quali la durata dell'esecuzione dei lavori edili prevista è di diciotto mesi nell'ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano anche ai casi di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. I periodi di astensione obbligatoria per maternità non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità.

5. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di astensione obbligatoria per maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

6. L'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fruiscano delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione e l'indennità di mobilità sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

8. Sono incompatibili con i trattamenti di disoccupazione e con l'indennità di mobilità, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, i trattamenti di pensionamento anticipato, compresi quelli concessi ai sensi degli articoli 27 e 29 della stessa legge 23 luglio 1991, n. 223.

9. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore rispettivamente a dodici e a sei mesi, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati e ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di mobilità anche per il periodo per il quale non percepiscono la relativa indennità.

10. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato al 31 dicembre 1993, ferma restando per i commi 6 e 7 l'applicazione dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Tali disposizioni si applicano, dalla data dell'11 marzo 1993 e sino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori collocati in mobilità da imprese appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia, dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallurgica non ferrosa, nonché nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 5, i requisiti di anzianità contributiva per il pensionamento di anzianità, richiesti per l'applicazione dell'articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono fissati ad un numero inferiore di cinque anni rispetto a quello previsto per il pensionamento di anzianità.

11. La determinazione dei requisiti di età di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992.

12. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992 e per i quali il periodo di godimento del trattamento di disoccupazione speciale scade entro il 30 giugno 1993, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

13. I lavoratori di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iscritti nelle liste di mobilità alla data del 31 dicembre 1992, beneficiano del trattamento ivi previsto per un ulteriore periodo di sei mesi.

14. Per gli anni 1992 e 1993, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

15. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori marittimi ed amministrativi sospesi dal lavoro in conseguenza della particolare situazione di crisi del settore del trasporto marittimo di linea e di massa, nel limite comunque non superiore a 2000 unità.

16. I lavoratori di cui al comma 15, ove licenziati, sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e per essi non trova applicazione l'articolo 7 della legge medesima.

17. Le disposizioni riguardanti il pensionamento anticipato per il periodo 1989-1993, stabilito dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono prorogate per il periodo 1994-1996 con le stesse modalità di attuazione e di copertura dei relativi oneri.

Art. 7.

Norme in materia di cassa integrazione guadagni

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«4. La domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'eventuale domanda di proroga del trattamento medesimo devono essere presentate, nel termine previsto dal primo comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ed all'ispettorato regionale del lavoro territorialmente competenti. Nel caso di presentazione tardiva della domanda si applicano il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 7.».

2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per «nuove assunzioni» sono da intendersi anche quelle effettuate con passaggio diretto ed immediato da società costituite dalla GEPI S.p.a. o da società in stato di amministrazione straordinaria, in quanto i lavoratori interessati siano posti in cassa integrazione guadagni straordinaria, nei limiti delle risorse disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, a valere sulla autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 52.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, mantengono la propria validità in quanto normativa speciale valevole per il settore dell'editoria, non modificata espressamente dalla successiva legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, si applicano anche al settore dei

giornali periodici e al settore delle imprese radiotelevisive private, estendendosi a tutti i dipendenti delle aziende interessate, quale che sia il loro inquadramento professionale, nonché ai dipendenti delle aziende funzionalmente collegate, purché ad essi si applichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro.

5. Sino al 31 dicembre 1994, in deroga all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, il CIPI può concedere, entro i limiti di spesa di 27 miliardi di lire per il 1993 e di lire 28 miliardi per il 1994, una proroga del programma per la medesima causale, di durata non superiore a sei mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, ove si riscontri l'esistenza di particolari difficoltà di ordine temporale nella realizzazione del programma di gestione della crisi, oppure vengano riscontrate difficoltà anche esterne non imputabili alla volontà dell'azienda.

6. Nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, fino al 31 dicembre 1995 le integrazioni salariali ordinarie di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, relative alle contrazioni ed alle sospensioni dell'attività produttiva verificatesi nelle imprese che occupino da cinque a quindici dipendenti, possono essere concesse per un periodo non superiore a ventiquattro mesi consecutivi, ovvero per più periodi non consecutivi, la durata complessiva dei quali non superi i ventiquattro mesi in un triennio.

7. Sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle imprese esercenti attività commerciali che occupino più di 50 addetti e meno di 200. Il CIPI approva i relativi programmi, nei limiti di spesa di lire 15 miliardi annui per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

8. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel primo periodo le parole da «di omologazione» sino alle parole «dei beni» sono abrogate. Al medesimo comma, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti periodi: «Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento».

9. L'articolo 2-*ter* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*ter* (*Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR*). — *1.* La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.

2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.

3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

10. Per l'anno 1993 i trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di trattamenti straordinari di integrazione salariale sono incrementati di lire 350 miliardi.

Art. 8.

Norme in materia di licenziamenti collettivi

1. Nella legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.».

2. Nell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che si applicano anche ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, devono essere garantiti i principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

3. Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea.

4. La disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che la facoltà di collocare in mobilità i lavoratori di cui all'articolo 4, comma 9, della medesima legge deve essere esercitata per tutti i lavoratori oggetto della procedura di mobilità entro centoventi giorni dalla conclusione della procedura medesima, salvo diversa indicazione nell'accordo sindacale di cui al medesimo articolo 4, comma 9.

5. Sino al 31 dicembre 1993, nel caso di cessazione dell'attività di unità produttive con oltre cinquecento dipendenti e nei casi di riduzione del personale presso le unità produttive appartenenti alla stessa impresa o gruppi di imprese, da parte di imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo non superiore a dodici mesi, comunque entro i limiti di durata complessiva nell'arco di un quinquennio, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

6. Sino al 31 dicembre 1993, nei casi di cui al comma 5, gli effetti dei provvedimenti di collocazione in mobilità dei lavoratori interessati sono sospesi sino al termine del periodo di durata del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui al comma 5, che in tali casi viene concesso sulla base della comunicazione ricevuta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223. La sospensione dei lavoratori, in funzione delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, è disposta senza meccanismi di rotazione

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale comunica immediatamente al CIPI l'avvenuta concessione di cui al comma 5, perché ne tenga conto in sede di svolgimento della propria attività concessiva, fermi restando i trasferimenti dallo Stato all'INPS a titolo di integrazione salariale.

8. L'articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si interpreta nel senso che il mancato inoltro della copia della ricevuta di versamento ivi prevista non comporta la sospensione della procedura di mobilità di cui al medesimo articolo 4

Art 9.

Interventi di formazione professionale

1. Per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni occupazionali locali e lo svolgimento di indagini mirate ai fabbisogni di professionalità, le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con organismi paritetici istituiti in attuazione di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con il finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 5

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare contributi, nei limiti di 20 miliardi di lire, per la realizzazione, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, di servizi di informazione e consulenza in favore dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria e degli iscritti nelle liste di mobilità, diretti a favorirne la ricollocazione anche in attività di lavoro autonomo e cooperativo, nonché servizi di informazione e di orientamento sul mercato del lavoro in ambito comunitario e scambi di domanda e di offerta di lavoro nello stesso, con priorità per quelli in attuazione di convenzioni stipulate tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro con gli uffici regionali del lavoro e/o le agenzie per l'impiego, laddove, a livello territoriale, non siano adeguatamente presenti le strutture pubbliche.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome possono contribuire al finanziamento di interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale, interventi di riqualificazione o aggiornamento professionali per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento del costo delle attività, nonché interventi di formazione professionale destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese e gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, dei lavoratori, ovvero dalle corrispondenti associazioni o dagli organismi paritetici che abbiano per oggetto la formazione professionale. Nei casi di crisi di settore, i contributi finanziari possono essere erogati direttamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni. Il finanziamento degli interventi formativi di cui al presente comma non può prevedere il rimborso della retribuzione degli utenti a carico dell'impresa.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 gravano sulle disponibilità del Fondo per la formazione professionale di cui al comma 5.

5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento contributivo già stabilito dalla disposizione contenuta nell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, affluiscono interamente al Fondo di cui all'articolo medesimo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo

6. All'integrazione del finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento delle attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui agli articoli 18 e 22 della medesima legge e per il finanziamento del coordinamento operativo a livello nazionale degli enti di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 40, si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, a carico del Fondo di cui al comma 5

7. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, propone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al CIPE l'ammontare delle disponibilità annuali del Fondo di cui al comma 5, in misura pari ai due terzi, destinato al finanziamento degli interventi formativi per i quali è chiesto il contributo del Fondo sociale europeo, secondo le modalità ed i tempi fissati dai regolamenti comunitari. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni, programma le residue disponibilità del Fondo di cui al comma 5 in un modo appropriato rispetto ai fabbisogni formativi, acquisendo il preventivo parere della commissione centrale per l'impiego.

8. Per formulare il parere di cui al comma 7, nonché quelli di cui all'articolo 17, comma terzo, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la commissione centrale per l'impiego, di cui è membro di diritto il dirigente generale preposto all'ufficio centrale per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, costituisce apposito sottocomitato per la formazione professionale, nel quale sono rappresentate le regioni e le parti sociali.

9. Nell'ambito della gestione del Fondo di cui al comma 5 sono mantenuti gli impegni esposti nel bilancio di previsione per l'anno 1992 e seguenti della gestione per l'integrazione del finanziamento dei progetti speciali nel Mezzogiorno di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni ed integrazioni, e del Fondo per la mobilità della manodopera, istituito dall'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.

10. Per assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalla legge 14 febbraio 1987, n. 40, gli stanziamenti iscritti sui capitoli 8055 e 8056 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1993 affluiscono alle disponibilità del Fondo di cui al comma 5.

11. Nell'ambito della stessa gestione è mantenuta evidenza contabile per la gestione dei residui attivi e passivi delle pregresse gestioni. Nella stessa gestione confluiscono le disponibilità risultanti dall'eventuale riaccertamento delle situazioni relative agli esercizi pregressi.

12. Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 22, 24, 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le parti già disciplinate dalle disposizioni del presente articolo, nonché l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n. 40.

13. Per assicurare la copertura dell'onere derivante dall'attuazione, nell'anno 1992, degli interventi per promuovere l'inserimento o il reinserimento al lavoro di giovani, di disoccupati di lunga durata, di donne, o di altre categorie svantaggiate di lavoratori secondo i programmi ammessi al finanziamento del Fondo sociale europeo, le risorse di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, sono integrate dell'importo di lire 100 miliardi per l'anno medesimo, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

14. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le commissioni regionali per l'impiego, su proposta delle regioni competenti, determinano gli indirizzi generali sulla base dei quali le università, i provveditorati agli studi, i centri di formazione e/o orientamento, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su indicazione dei rispettivi responsabili, possono avviare, dandone tempestiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente, gli utenti del servizio da essi esercitato presso i datori di lavoro privati che, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria territoriali, siano disponibili ad ospitarli.

15. I rapporti che il datore di lavoro privato intrattiene con le persone ad esso avviate ai sensi del comma 15 non costituiscono rapporto di lavoro. I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare le persone da essi ospitate contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, dandone comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

16. I rapporti di cui al comma 15 interessano soggetti che hanno assolto l'obbligo scolastico e si realizzano:

a) per gli utenti in formazione scolastica, universitaria o professionale, mediante esperienze di durata non superiore a sei settimane, da maturare in settori operativi diversi, nel caso di media e grande azienda, ovvero in più di una realtà aziendale, sulla base di apposite convenzioni tra le strutture formative e/o di orientamento e i datori di lavoro interessati;

b) per gli utenti in uscita dai sistemi di formazione ancorché non abbiano concluso il relativo *iter*, o comunque per tutti quelli in attesa di occupazione (inoccupati, disoccupati, in mobilità), inseriti in progetti di orientamento e di formazione, mediante esperienze di durata non superiore a tre mesi da maturare in specifico ruolo o ambito lavorativo, sulla base di apposite convenzioni fra le suindicate strutture di avviamento al lavoro e di orientamento e i datori di lavoro interessati.

17. Le predette convenzioni, finalizzate a definire le modalità di svolgimento dei suindicati rapporti, sono stipulate sulla base di criteri definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, le regioni, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

18. Le disposizioni dei commi 15, 16, 17 e 18, specificatamente quelle relative alle coperture assicurative, sono estese ai cittadini comunitari che effettuano esperienze professionali in Italia anche nell'ambito dei programmi comunitari in quanto compatibili con la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 6 e 7, con esclusione di quelli di cui al comma 9, complessivamente valutati in lire 1.006 miliardi, si provvede:

a) quanto a lire 110 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181;

b) quanto a lire 138 miliardi per l'anno 1993, a lire 95 miliardi per l'anno 1994, a lire 62 miliardi per l'anno 1995, a lire 47 miliardi per l'anno 1996 ed a lire 1 miliardo per l'anno 1997, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, accertate al 31 dicembre 1992;

c) quanto a lire 125 miliardi per l'anno 1993 ed a lire 69 miliardi per l'anno 1997, mediante utilizzo, per i corrispondenti anni, di parte delle entrate di cui all'articolo 9, comma 5.

d) quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 6, comma 16,

e) quanto a lire 9 miliardi per l'anno 1993, a lire 18 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 23 miliardi a decorrere dall'anno 1995, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti all'INPS dall'articolo 8, comma 1;

f) quanto a lire 122 miliardi per l'anno 1993, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate assicurate dall'articolo 3 del decreto-legge 10 marzo 1993, n. 56,

g) quanto a lire 103 miliardi per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 41 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quanto a lire 30 miliardi, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e, quanto a lire 32 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro

2. Le somme di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modulazioni ivi indicate, per essere riassegnate ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche nel conto residui.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BARUCCI, *Ministro del tesoro*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0211

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 149.

Interventi urgenti in favore dell'economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, anche attraverso il rifinanziamento di organismi operanti nel campo degli interventi a medio termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, della difesa, della sanità, per i beni culturali e ambientali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola

1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: «ventennali» sono sostituite da quelle: «decennali».

2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per

l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella *D* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

Interventi per le medie e piccole imprese

1. All'articolo 2, primo comma, lettera *a)*, della legge 28 novembre 1980, n. 782, al primo periodo, dopo le parole: «iniziative da realizzare da piccole e medie imprese», sono inserite le parole: «, ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi» ed al periodo: «I rientri per capitale ed interesse delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.» sono aggiunte le parole: «, salvo quanto stabilito al secondo comma.».

2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, o ad operatori aventi sede in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potrà essere altresì utilizzato per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalità e le modalità di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato.».

3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

«Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere accessorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2052/1988: 55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2052/1988: 65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato;

c) per le rimanenti zone, 75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato.».

6. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato della somma di lire 100 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. All'articolo 44, primo comma, lettera *i)*, della legge 25 luglio 1952, n. 949, come modificato dall'articolo 1, n. 3), secondo comma, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, le parole: «assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri» sono sostituite dalle seguenti: «assicurando priorità di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148».

8. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1° luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee.»

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa.

10. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Per consentire l'immediata attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale, di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano alla regione territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati. Le proposte si intendono accolte, qualora, entro i trenta giorni successivi la regione non adotti un provvedimento negativo.

12. Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economici e finanziari.

13. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — *1*. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.».

14. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1*. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui 10 miliardi per l'esercizio 1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994-1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno.»

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

16. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è abrogato.

17. Ai fini dell'attuazione del comma 13, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Fondo per il credito agevolato al commercio

1. Il Fondo per il credito agevolato al commercio, di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio

1. Il fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio, di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

Interventi GEPI

1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corrisposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

5. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE prima della loro applicazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Art. 6.

Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica

1. È autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri, da adottare nel secondo semestre dell'anno 1993.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti d'impegno).

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno per gli anni 1993 e 1994.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno).

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiale di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce un programma quinquennale del complessivo importo di lire 500 miliardi per interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica, attraverso lo sviluppo delle produzioni in campo civile e duale.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno 1993 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi.

Art. 7.

Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessità, con decreto motivato del Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonché quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonché non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145.

Art. 8.

Proroghe di termini

1 L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 9.

Emissione di titoli del debito pubblico in valuta estera

1. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, denominazione, durata, prezzi, tassi d'interesse ed ogni altra caratteristica e clausola accessoria dei titoli da emettere in lire, ECU o in altre valute nonché le condizioni e ogni altra modalità relativamente all'emissione e al collocamento dei titoli medesimi. Con propri decreti il Ministro del tesoro fissa altresì le caratteristiche relative all'accensione di prestiti, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento.

2. Il Ministro del tesoro può procedere con propri decreti al rimborso anticipato dei titoli, nonché ad eventuali operazioni di concambio fra titoli emessi e da emettere.

3. Ai fini della dismissione di azioni di proprietà del tesoro, il Ministro ha facoltà di stabilire con propri decreti quali titoli di Stato poliennali di nuova emissione o già emessi, purché con durata residua non inferiore a cinque anni, possono essere accettati in pagamento, anche al prezzo di emissione.

Art. 10.

Centro italiano di ricerche aerospaziali

1. Nell'articolo 11 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli utili conseguiti dal predetto Centro derivanti dallo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del Programma PRORA di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, e reinvestiti nelle attività previste nell'ambito del programma medesimo sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi e devono essere imputati ad apposito fondo. I contributi concessi al Centro italiano di ricerche aerospaziali ai sensi della predetta legge 16 maggio 1989, n. 184, e dalla legge 14 febbraio 1991, n 46, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ».

Art. 11.

Industria cantieristica ed armatoriale e contributi per le società di navigazione

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n 431, sono autorizzati, nel triennio 1993-95, limiti di impegno in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per l'anno 1994.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della citata legge n. 234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio 1993-95, limiti di impegno in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10 miliardi per l'anno 1994

3. Per il completamento delle procedure per i saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzata la spesa di lire 18 000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993

4. Per consentire l'accoglimento delle istanze per iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, rimaste inevase per carenza di fondi, è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993.

5. Per le aree particolarmente in crisi della Campania e della Versilia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n 234, il Ministero della marina mercantile concederà i contributi per una nuova costruzione alle imprese navalmeccaniche che non abbiano già ottenuto alcun contributo a tale titolo, anche derogando a quanto disposto dal decreto del Ministro della marina mercantile 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, sempre che la costruzione abbia raggiunto un grado di realizzazione non inferiore al 15 per cento.

6. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nei commi da 1 a 4, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 110.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile.

7. Entro novanta giorni dall'approvazione del programma di riordino della Società di navigazione del gruppo Finmare i Ministri della marina mercantile e del tesoro procederanno alla revisione del programma di ristrutturazione dei servizi stabiliti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, con decreto del Ministro della marina mercantile 28 febbraio 1987, e successive modifiche, tenendo conto anche delle osservazioni formulate in materia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. In attesa della revisione di cui al comma 7, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di conferire certezza ai rapporti in corso, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è condizionata al solo espletamento, per gli anni 1991 e seguenti, dei servizi di cui al programma di ristrutturazione, anche se esercitati con navi non di proprietà, che mantengono fino alla sopra citata revisione il carattere di indispensabilità per l'economia nazionale.

9. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è da intendersi nel senso che il riferimento al disavanzo gestionale dei singoli servizi, per gli anni 1991 e seguenti, è mero parametro di ripartizione dell'importo del contributo tra le due società, restando l'entità del contributo medesimo commisurata unicamente alla durata ed alle quote dei servizi attivati, anche con navi non di proprietà, rispetto a quelli complessivamente previsti dal programma.

Art. 12

Turisti stranieri motorizzati

1. In relazione agli oneri derivanti dalla utilizzazione sino al 31 dicembre 1992 di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri motorizzati, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DIANA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

COSTA, *Ministro della marina mercantile*

FABBRI, *Ministro della difesa*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

RONCHEY, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

93G0214

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. **150**.

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza

per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non piu sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto,

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, nonché degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

Art. 2.

Scadenza e ricostituzione degli organi

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Art. 3.

Proroga degli organi - Regime degli atti

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

Art 4

Ricostituzione degli organi

1 Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo

Art 5.

Efficacia dell'atto di ricostituzione
Regime dei controlli

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2 I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

Art. 6

Decadenza degli organi non ricostituiti
Regime degli atti - Responsabilità

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono

2 Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva

Art 7.

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi

1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

Art. 9.

Adeguamento della normativa regionale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai princìpi generali ivi contenuti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai princìpi fondamentali ivi stabiliti.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0216

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 dicembre 1992, n. 577.

Regolamento recante norme sui trattamenti pensionistici per attività svolte all'estero e per i residenti all'estero.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993»;

Visto in particolare l'art. 7, comma 4, della predetta legge, che prevede l'emanazione di norme regolamentari di attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 dell'articolo stesso;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 3, che, nel fissare i criteri per l'emanazione dei regolamenti ministeriali, stabilisce che gli stessi debbano essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Adunanza Generale del 4 giugno 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1/1.14/31890 4.14.13 del 28 luglio 1992);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione personale

1. La norma di cui all'art. 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, si applica sia ai lavoratori dipendenti, compresi i minatori, sia ai lavoratori autonomi, in analogia con quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo.

Art. 2.

Anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro

1. Ai fini del raggiungimento, nella competente gestione pensionistica, del requisito di anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, sono da considerarsi utili i seguenti contributi:

contribuzione versata a favore del lavoratore in relazione sia ad attività lavorativa dipendente che autonoma, con onere finanziario a suo carico e/o a carico del datore di lavoro o con trasferimento da altri enti di previdenza;

riscatti effettuati ai sensi dell'art. 51, comma 2, della legge 30 aprile 1969, n. 153;

contributi trasferiti da altri Stati in applicazione di apposite norme internazionali comportanti annullamento della posizione assicurativa estera;

contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi in costanza di rapporto di lavoro.

2. Sono invece da escludere per il raggiungimento del predetto requisito:

i contributi da riscatto del corso legale di laurea in cui all'art. 2-*novies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114;

i contributi volontari;

i contributi figurativi accreditati per eventi verificatisi non in costanza di rapporto di lavoro.

Art. 3.

Garanzia del trattamento minimo

1. Qualora il titolare di pensione residente in Italia abbia acquisito il diritto in virtù del cumulo di periodi assicurativi e contributivi previsto da Regolamenti della Comunità economica europea o da accordi internazionali in materia di sicurezza sociale che stabiliscano l'obbligo, per l'istituzione del Paese di residenza, di garantire sul proprio territorio l'importo del trattamento minimo, fissato dalla legge nazionale, quest'ultimo viene concesso, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti, anche in assenza del requisito di cui all'art. 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 dicembre 1992

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

p. *Il Ministro del tesoro*
GIAGU DEMARTINI

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1993
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 160

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

La legge n. 407/1990, reca: «Disposizione diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993». Si trascrive il testo dell'intero art. 7 di detta legge:

«Art. 7 (*Trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero*). — 1. Il secondo comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

"I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a un anno".

2. Al sesto comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: "né alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale". Sono altresì abrogati all'ottavo comma dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'art. 23-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, le parole: "nonché fuori del territorio nazionale" e l'art. 9-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi integrate al trattamento minimo erogate a pensionati residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al 1° gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base.

4 Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma dell'art. 8 della legge 30 aprile 1969, n 153, come sostituito dal comma 1 del presente articolo».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Nota all'art 1

— Per il testo dell'art. 7 della legge n 407/1990 si veda in nota alle premesse

Note all'art. 2

— La legge n 153/1969 reca la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale. Si trascrive il testo del secondo comma del relativo art. 51· «La facoltà di riscatto, da esercitarsi nei modi previsti dal citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n 1338, è estesa a tutti i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato all'estero, nel territorio libico o delle ex colonie, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana»

— Il D L n 30/1974 detta norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali e assistenziali Si trascrive il testo del relativo art 2-*novies* «Art 2-*novies* (*Riscatto laurea*) — Il periodo di corso legale di laurea è riscattabile con le norme e le modalità di cui all'art 13 della legge 12 agosto 1962, n 1338 L'onere del riscatto è ridotto del cinquanta per cento»

Nota all'art. 3

— Per il testo dell'art 7 della legge n 407 1990 si veda in nota alle premesse

93G0213

DECRETO 29 dicembre 1992

Versamento di lire 200 miliardi per l'anno 1992 al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 luglio 1988, n. 270, concernente «Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazione dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure»;

Considerato che con l'art. 3, comma 7, della citata legge n. 270 del 1988, si dispone che il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto dell'importo del valore tecnico delle mensilità di pensione, da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo, venga effettuato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Considerato che con lettera n. 13/7174/PM del 27 luglio 1989, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha quantificato il valore tecnico delle mensilità di pensione da corrispondere al personale inidoneo collocato a riposo, per il quinquennio 1988-1992;

Vista la lettera n. 13/7853/PM del 28 ottobre 1991, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha comunicato di aver aggiornato la precedente quantificazione del valore tecnico delle mensilità di pensione, per il quinquennio 1988-1992, in relazione alla variazione dei programmi di esodo per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 60/1991 e alla lievitazione delle retribuzioni pensionabili dei soggetti interessati;

Visti i precedenti decreti 20 novembre 1989, 12 dicembre 1990 e 18 dicembre 1991, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, n. 50 del 1° marzo 1990, n. 85 dell'11 aprile 1991 e n. 78 del 2 aprile 1992, con i quali è stato disposto il versamento di 800 miliardi di lire per il quadriennio 1988-1991;

Considerato che dal predetto aggiornamento risulta che la quota di onere a carico dello Stato per l'anno 1992 ammonta a lire 188.863 milioni, cui si aggiunge l'importo di lire 35.267 milioni di lire residuato dalle somme ammesse a rimborso per gli anni precedenti, per cui si rende necessario il completo utilizzo dello stanziamento di 200 miliardi di lire stabilito per l'anno 1992, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di liquidazione definitiva delle pensioni;

Decreta:

L'importo da versare al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è stabilito per l'anno 1992 in lire 200 miliardi.

Il predetto versamento farà carico allo stanziamento iscritto per l'anno 1992 nel cap. 3662 (ex cap. 3653) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto è sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 29 dicembre 1992

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
CRISTOFORI

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1993
Registro n 7 Lavoro foglio n 82

93A2924

DECRETO 27 aprile 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola trevigiana S.c. a r.l.», in Casale sul Sile, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 30 novembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola trevigiana «Società cooperativa consortile a r.l.», in sigla «Agricola trevigiana S.c. a r.l.», con sede in Casale sul Sile (Treviso), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola trevigiana «Società cooperativa consortile a r.l.», in sigla «Agricola trevigiana S.c. a r.l.», con sede in Casale sul Sile (Treviso), costituita per rogito notaio Domenico Curione, repertorio n. 43967 in data 14 giugno 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigino Ruffini, residente in via Gregorini, 41, 24065 Lovere, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2970

DECRETO 27 aprile 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progresso 80 - Soc. coop. a r.l.», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 24 novembre 1992 con la quale il tribunale di Teramo ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Progresso 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Progresso 80 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teramo, costituita per rogito notaio Giovanni Di Gianvito, repertorio n. 108580 in data 14 aprile 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Graziano Magni, residente in viale Riviera, 195, Pescara, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2971

DECRETO 27 aprile 1993

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Copered - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l.», in Castelnuovo di Garfagnana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 21 ottobre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Copered - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Copered - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), costituita per

rogito notaio Domenico Costantino, repertorio n. 267 in data 20 luglio 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Roberta Lunardi, residente in via Canalecchia, 21/D, Pieve Fosciana (Lucca), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro CRISTOFORI

93A2972

DECRETO 27 aprile 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Perugia Università - Soc. coop. a r.l.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 26 novembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Perugia Università - Società coop. a r.l.», con sede in Perugia, dalle quali si rivela che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa Perugia Università - Società coop. a r.l.», con sede in Perugia, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Brunelli in data 23 aprile 1985, repertorio n. 11359, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gino Iaculli, residente in via Rismondo, 8, 05100 Terni, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro CRISTOFORI

93A2973

DECRETO 28 aprile 1993

Individuazione della circoscrizione di Livorno-Collesalvetti della regione Toscana che presenta un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169, che stabilisce che nelle aree svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa fino all'età di 32 anni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro nella misura dell'11,02;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego della Toscana del 9 marzo 1993 che ha individuato la circoscrizione di Livorno-Collesalvetti tra quelle che presentano un rapporto tra iscritti alla classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1993 da imprese operanti nella circoscrizione di Livorno.

Nella predetta circoscrizione, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1º giugno 1991, n. 169, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni, per il periodo suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

Il Ministro CRISTOFORI

93A2943

DECRETO 28 aprile 1993

Individuazione delle circoscrizioni della regione Lazio che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169, che stabilisce che nelle aree svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro nella misura dell'11,02;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego del Lazio del 6 aprile 1993 che ha individuato le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;

Considerato che tutte le circoscrizioni delle province di Frosinone e Latina, nonché parti delle circoscrizioni di Colleferro, di Pomezia, di Rieti e di Roma, sono comprese nei territori di cui al citato testo unico n. 218 e che pertanto ai contratti di formazione e lavoro stipulati da imprese ubicate nelle predette circoscrizioni o parti di circoscrizioni continua ad applicarsi l'art. 5, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 3 maggio 1988, n. 173;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1993 da imprese operanti nelle parti delle circoscrizioni di Colleferro, Pomezia, Roma e Rieti non ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle seguenti circoscrizioni interamente non ricomprese nei predetti territori:

sezione circoscrizionale di Civitavecchia;
sezione circoscrizionale di Guidonia e Monterotondo;
sezione circoscrizionale di Fiano Romano;
sezione circoscrizionale di Tivoli;
sezione circoscrizionale di Poggio Mirteto;
sezione circoscrizionale di Tarquinia.

Nelle predette aree, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 169, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni, per il periodo suddetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

Il Ministro: CRISTOFORI

93A2925

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 5 maggio 1993

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Milano.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Milano in data 15 aprile 1993, con la quale si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Milano non è stato in grado di funzionare nei giorni 21, 22, 23, 24 25, 26, 28, 29, 30 settembre e 2, 5, 6, 7, 8, 9 ottobre 1992 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte di appello di Milano nei giorni 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 settembre e 2, 5, 6, 7, 8 e 9 ottobre 1992, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto Ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 maggio 1993

Il Ministro: CONSO

93A2942

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 1993

Istituzione di una nuova tessera personale di riconoscimento per gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, recante «Approvazione del nuovo regolamento di servizio per la regia Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 recante «Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 settembre 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 1986), che ha istituito una nuova tessera personale di riconoscimento per i militari della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 dicembre 1992 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1993), che ha istituito una nuova tessera personale di riconoscimento per i militari appartenenti alla Banda musicale della Guardia di finanza;

Ritenuta la necessità di applicare alle citate tessere nuovi accorgimenti tecnici recentemente intervenuti (Kinegramma) che offrano maggiori garanzie contro le falsificazioni unitamente al nuovo stemma araldico del Corpo;

Decreta:

Art. 1.

Le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono sostituite, per tutte le categorie di militari, con quelle di colore verde-giallo conformi agli allegati *A*, *B* e *C*.

Art. 2.

Ciascun documento consta di due sezioni: la prima (frontespizio) riproducente la fotografia dell'intestatario ed i dati anagrafici e somatici di riconoscimento con timbro ad umido ed a secco; la seconda (retro) recante la firma dell'interessato.

Ha validità sessennale, non è soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio o in relazione a modifiche dei rapporti di impiego e di servizio.

Gli enti amministrativi autorizzati a rilasciare il documento sono stabiliti dal Comandante generale della Guardia di finanza.

Rimane salva, fino all'esaurimento delle scorte, la validità delle tessere di riconoscimento istituite con decreto del Ministro delle finanze 25 settembre 1986.

Art. 3.

Il nuovo documento, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, è valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1993

Il Ministro: AMATO

ALLEGATO *A*

GUARDIA DI FINANZA

TESSERA UFFICIALI

Grado

Data rilascio

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

p. Il Comandante Generale

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod GF/1

VALIDITÀ SEI ANNI
dalla data di rilascio

I.P.Z.S. OFF C.V. ROMA

ALLEGATO *B*

GUARDIA DI FINANZA

TESSERA SOTTUFFICIALI

Grado Data rilascio

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

p. Il Comandante Generale

MINISTERO DELLE FINANZE Mod. GF/2

VALIDITÀ SEI ANNI
dalla data di rilascio

IPZS OFF. C.V. ROMA

ALLEGATO *C*

GUARDIA DI FINANZA

TESSERA APPUNTATI E FINANZIERI

Grado

Data rilascio

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura

Capelli

Occhi

Gruppo sanguigno

p. Il Comandante Generale

MINISTERO DELLE FINANZE

Mod GF/3

VALIDITÀ SEI ANNI
dalla data di rilascio

93A2967

DECRETO 3 maggio 1993.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Palermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Palermo dalla quale risulta che i giorni 5 e 6 aprile 1993 quel direttivo ufficio non ha funzionato affatto a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la citata intendenza;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato il mancato funzionamento della citata intendenza di finanza e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'intendenza di finanza di Palermo è accertato per i giorni 5 e 6 aprile 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 1993

p. *Il Ministro:* PISICCHIO

93A2921

DECRETO 12 maggio 1993.

Approvazione del modello, unitamente alle relative caratteristiche, per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL TESORO E DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale istituisce, a decorrere dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Visto l'art. 4 del detto decreto legislativo il quale stabilisce che soggetto attivo è il comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio;

Visto l'art. 10, comma 3, del citato decreto legislativo, per effetto del quale l'ICI dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile soggetto ad imposizione, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario;

Considerato che le somme riscosse per ICI relativa all'anno 1993 devono essere ripartite tra Stato e comuni secondo i criteri stabiliti nel comma 2 dell'art. 18 del richiamato decreto legislativo, eccezion fatta, come disposto dal successivo comma 6, per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e Bolzano ai quali spetta l'intero gettito dell'imposta;

Visto il comma 5 del medesimo art. 10 nella parte in cui dispone che con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il versamento al concessionario;

Ritenuta l'opportunità di predisporre un solo modello per il versamento sia sul conto corrente postale del concessionario che presso gli sportelli del concessionario medesimo;

Visto l'art. 102 del regolamento generale dei servizi postali approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, unitamente alle relative caratteristiche stabilite nell'allegato *A*, l'annesso modello per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il comune sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie dell'immobile soggetto ad imposizione.

Art. 2.

I moduli, conformi al modello di cui all'art. 1, devono essere utilizzati per il versamento sia sul conto corrente postale intestato al concessionario della riscossione che presso gli sportelli del concessionario medesimo. In quest'ultimo caso il concessionario deve apporre il timbro per quietanza, anche se con mezzi meccanici, con data e firma, sulla «ricevuta di versamento», la quale deve essere restituita al versante, e deve conservare il «certificato di accreditamento» previa apposizione su di esso della data di incasso e della firma.

Art 3.

Il conto corrente postale di cui all'art. 2 deve essere unico per ciascun concessionario, dedicato esclusivamente alla riscossione dell'imposta comunale sugli immobili e non vincolato. Relativamente all'ICI versata nel corso dell'anno 1993, i predetti conti intestati ai concessionari diversi da quelli di Trento e Bolzano devono essere vincolati a favore del Ministero del tesoro.

Art 4.

I contribuenti possono effettuare il versamento dell'ICI avvalendosi delle aziende di credito convenzionate con i concessionari, fermo restando che la prova del pagamento e la determinazione del giorno in cui esso è stato eseguito sono date dalla quietanza rilasciata con le modalità indicate nell'art 2 ovvero dal bollo dell'ufficio postale.

Art. 5.

I concessionari devono provvedere a far stampare, a proprie spese, un congruo numero di moduli di cui all'art. 2, assicurandone la disponibilità gratuita presso i propri sportelli e quelli delle aziende di credito convenzionate, nonché la fornitura gratuita all'Amministrazione delle poste, presso i reparti economato delle direzioni provinciali, per la successiva distribuzione agli sportelli postali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1993

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1993
Registro n. 22 Finanze, foglio n 229

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE DEL MODELLO

1) *Struttura e formato del modello*

Il bollettino denominato «Mod CH 8 bis-ICI» e stampato su carta di gr 90/mq e con le seguenti dimensioni:

1) altezza totale del modulo, cm 10,2,

2) altezza della zona bianca di marcaggio in calce al modulo: mm 19;

3) lunghezza del certificato di accreditamento, cm 16,5,

4) lunghezza della ricevuta: cm 16,5.

I segni grafici, di apertura (<) e di chiusura (>) del 5° campo di lettura ottica, stampati in carattere OCR B nero nella zona bianca di marcaggio, devono essere collocati rispettivamente:

a mm 112,2 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di apertura;

a mm 153 dal bordo destro del modulo e a mm 8,5 dalla base del modulo, per il segno di chiusura.

2) *Caratteristiche grafiche del modello.*

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso in colore nero al decreto approvato.

Detti contenuti riflettono il complesso delle esigenze informative attinenti alle funzioni di gestione e di governo delle diverse aree del bollettino e sono definite in modo da consentire l'acquisizione dei dati mediante apparecchiature di lettura ottica automatica.

3) *Zone a lettura ottica e relative specifiche.*

Sono destinate alla lettura ottica le zone del modello delimitate da caselle.

Per assicurare la migliore leggibilità con apparecchi di lettura ottica tutte le zone del certificato di accreditamento devono essere stampate con colore rosso, compreso tra 620 e 680 nm, sia sul fronte che sul retro ad eccezione delle seguenti zone sul fronte che dovranno essere di colore nero:

dicitura «Conti correnti postali»,
segnali grafici di posizionamento per i sistemi di lettura ottica (|);
zeri finali, prestampati nel campo contenente l'importo del versamento.

Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti e quelle destinate ad essere barrate sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66225 e ANSI X3.45.

I segnali grafici di posizionamento per i sistemi di lettura ottica (|), aventi altezza di mm 3, devono essere stampati rispettivamente nella parte superiore sinistra a mm 6 dal bordo superiore e a mm 162 dal bordo laterale destro, nella parte inferiore destra a mm 73,5 dal bordo superiore e a mm 5,7 dal bordo laterale destro.

4) *Caratteristiche della carta del modello.*

La carta idonea alla lettura ottica, oltre al peso indicato al punto 1, deve presentare le seguenti caratteristiche:

spessore: mm 0,089 - 0,092;
impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;
opacità: (86-88)%;
lunghezza di rottura: m 4,500 (media).

CONTI CORRENTI POSTALI — Ricevuta di un versamento di L

LIRE (in lettere)

sul c/c n intestato a **Servizio Riscossione Tributi I C I**

Concessione di (a)

eseguito da

Comune di ubicazione degli immobili (b) CAP

Codice fiscale del contribuente

Numero dei fabbricati (c) — Anno d imposta (d) — Versamento in acconto (e) — Versamento a saldo (e)

IMPORTI RIFERITI A (f)

Terreni agricoli L

Aree fabbricabili L

Abitazione principale L

Altri fabbricati L

Detrazione per l abitazione principale (g) L

Data — BOLLO DELL UFFICIO P T — tassa data progress

000

CONTI CORRENTI POSTALI — Certificato di accreditamento di L ... 0 0 0

LIRE (in lettere)

sul c/c n intestato a **Servizio Riscossione Tributi I C I**

Concessione di (a)

eseguito da

COMUNE DI UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI (b) — CAP

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE

NUMERO DEI FABBRICATI (c) — ANNO DI IMPOSTA (d) — ACCONTO (e) — SALDO (e)

IMPORTI RIFERITI A (f): TERRENI AGRICOLI — AREE FABBRICABILI — ABITAZIONE PRINCIPALE — ALTRI FABBRICATI

DETRAZIONE PER L ABITAZIONE PRINCIPALE (g)

MOD CH 8 BIS ICI

BOLLO DELL UFFICIO P T — Data

IMPORTANTE non scrivere nella zona sottostante

> <

IMPORTANTE non scrivere nella zona soprastante

ISTRUZIONI

Il versamento dell ICI deve essere effettuato, utilizzando il presente modulo, distintamente **per ogni Comune** nell'ambito del cui territorio sono ubicati gli immobili. Se nell'ambito dello stesso Comune il contribuente possiede piu immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti

Il versamento deve essere eseguito sul conto corrente postale del Concessionario nella cui circoscrizione (AMBITO) è compreso il Comune ove sono ubicati gli immobili, ovvero presso gli sportelli del predetto Concessionario.

Il contribuente può avvalersi, per l'effettuazione del versamento, delle aziende di credito convenzionate con il Concessionario

L'importo del versamento va arrotondato per eccesso o per difetto alle mille lire

MODALITA DI COMPILAZIONE

a) Indicare per esteso la Concessione cui è diretto il versamento Es ALESSANDRIA "A' - CARAL TRIBUTI spa

b) Indicare il Comune di ubicazione degli immobili, senza interpunzioni o spazi in bianco Esempi SANTARCANGELODIROMAGNA SANBENEDETTODELTRONTO, col relativo C A P Per i grandi Comuni, che sono suddivisi in zone postali, indicare il numero proprio della citta, con terminale 100 (es Roma 00100 Milano 20100)

c) Indicare il numero dei fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, cui si riferisce il versamento

d) Ultime due cifre del anno di imposizione cui si riferisce il versamento Es 93

e) Barrare la casella (X) in caso affermativo Lasciare il riquadro in bianco nel caso contrario

f) Indicare senza arrotondamenti la parte dell importo complessivamente versato relativa

- ai terreni agricoli
- alle aree fabbricabili
- alla abitazione principale
- ai fabbricati diversi dall abitazione principale

g) Indicare l importo, senza arrotondamento della detrazione calcolata per l'abitazione principale

AVVERTENZE

(in caso di utilizzo per versamento su C/C postale)

NON SONO AMMESSI BOLLETTINI RECANTI CANCELLATURE ABRASIONI O CORREZIONI

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti a macchina o a mano purche con inchiostro nero o bluastro il presente bollettino

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerato

La ricevuta del versamento in c/c postale in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito (Art 96 Reg Esec Codice P T)

APPROVATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE

93A2992

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Rosario Bosco è stato eletto consigliere del comune di Pescara nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato recentemente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di concussione in concorso;

Visto, inoltre, che nei confronti del sig. Bosco è stata notificata un'informazione di garanzia per il reato di cui all'art. 416 del codice penale;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Rosario Bosco è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Pescara, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Tenuto conto che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Rosario Bosco dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Rosario Bosco è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Pescara.

Roma, 26 aprile 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Rosario Bosco è stato eletto consigliere del comune di Pescara nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari di Pescara, in data 31 marzo 1993, in quanto gravemente indiziato del reato di concussione in concorso.

Inoltre, nei confronti del sig. Bosco è stata notificata, in data 31 marzo 1993, anche un'informazione di garanzia per il reato di associazione per delinquere.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere

La permanenza, inoltre, del sig. Rosario Bosco all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Pescara, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Pescara, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara e, nelle more, con provvedimento n. 1538/13.28.1 Gab. del 31 marzo 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Rosario Bosco dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara.

Roma, 24 aprile 1993

Il direttore generale SORGE

93A2993

DECRETO 11 maggio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Giuseppe Benedetto è stato eletto consigliere del comune di Pescara nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato recentemente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di concussione continuata;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Giuseppe Benedetto è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale in quanto rischia di compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Pescara, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Tenuto conto che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Giuseppe Benedetto dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Benedetto è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Pescara.

Roma, 11 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig Giuseppe Benedetto è stato eletto consigliere del comune di Pescara nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal giudice per le indagini preliminari di Pescara, in data 21 aprile 1993, in quanto gravemente indiziato del reato di concussione continuata.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig Giuseppe Benedetto all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Pescara, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico

Il prefetto di Pescara, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art 40 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara e, nelle more, con provvedimento n 1869/13 28 1 Gab del 22 aprile 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave e urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig Giuseppe Benedetto dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art 40 della legge 8 giugno 1990, n 142

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Pescara

Roma, 10 maggio 1993

Il direttore generale SORGE

93A2994

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 19 settembre 1992.

Determinazione della misura dei compensi spettanti ai veterinari coadiutori operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna (principali o dipendenti).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, che conferisce al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, il potere di determinare la misura del compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori operanti negli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, principali o dipendenti;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1988, e l'errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1988 con il quale è stata determinata ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, la misura del compenso globale spettante ai veterinari non statali incaricati di disimpegnare le funzioni di veterinario di confine, porto, aeroporto e dogana interna nell'espletamento dei servizi ad essi affidati;

Ritenuto opportuno rideterminare la misura dei compensi stabiliti con il predetto decreto ministeriale 7 ottobre 1987;

Decreta:

Il decreto ministeriale 7 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1988, è modificato come segue:

all'art. 1 il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori, operanti negli uffici veterinari principali di confine, porto, aeroporto e dogana interna, viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo L. 350.000 mensili;
massimo L. 1.300.000 mensili»;

all'art. 3 il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il compenso globale da attribuire ai veterinari coadiutori, operanti esclusivamente negli uffici veterinari principali di confine, porto, aeroporto e dogana interna dipendenti dagli uffici principali viene determinato nella seguente misura lorda:

minimo L. 350.000 mensili;
massimo L. 3.600.000 mensili»

all'art. 5 il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le tariffe ed i diritti previsti dal decreto ministeriale 14 febbraio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991, riscossi per i servizi resi dai veterinari coadiutori, sono versati nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.».

Le modifiche di cui sopra entreranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 1992. Fino a tale data continueranno ad avere applicazione i compensi stabiliti con il citato decreto 7 ottobre 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1992

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

p. *Il Ministro del tesoro*
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1993
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 176

93A2944

DECRETO 27 aprile 1993.

Definizione dei modelli da utilizzare per la determinazione dei disavanzi delle unità sanitarie locali e degli altri enti che erogano assistenza sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, concernente disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto che dispone che alle ulteriori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1991, pari alle eccedenze delle spese correnti rispetto alle entrate complessive correnti comprese quelle derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del medesimo decreto, determinate con criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, si fa fronte, per un importo pari ai due terzi della maggiore spesa come sopra determinata, con l'assunzione di mutui, da parte delle regioni e delle province autonome, con oneri di ammortamento a carico del bilancio statale;

Ritenuto di dover provvedere a quanto disposto dalla normativa su richiamata;

Decreta:

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano le eccedenze di spesa corrente, rispetto alle entrate complessive correnti, comprese quelle derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67, registrate dalle unità sanitarie locali e dagli altri enti che erogano assistenza sanitaria relative alla gestione di competenza dell'esercizio 1991.

2. La rilevazione delle predette eccedenze deve essere effettuata utilizzando i seguenti prospetti dimostrativi allegati al presente decreto:

modello *A* (riepilogativo) e *A*a (analitico): prospetto dimostrativo delle risultanze della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1991 da compilare da parte della regione o provincia autonoma;

modello *B:* prospetto relativo alle entrate accertate e alle spese impegnate di esclusiva competenza dell'esercizio 1991 da compilare da parte delle unità sanitarie locali e degli enti ospedalieri non ancora trasferiti alle unità sanitarie locali;

modello *B1:* prospetto relativo alle entrate accertate e alle spese impegnate di esclusiva competenza dell'esercizio 1991 per attività svolta dalle regioni nell'interesse e per conto delle unità sanitarie locali a norma dell'art. 27, comma 5, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

modello *C:* propetto relativo alle entrate accertate e alle spese impegnate di esclusiva competenza dell'esercizio 1991 da compilare da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, dei policlinici universitari direttamente convenzionati con le regioni e dell'ospedale Galliera di Genova;

I suindicati modelli, nonché l'allegato 1 di cui al successivo art. 2, fanno parte integrante del presente decreto.

3. I dati da inserire nei predetti prospetti dimostrativi devono essere desunti dai conti consuntivi degli enti di cui al comma 1 relativi all'esercizio 1991, debitamente approvati e con l'osservanza del disposto di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

Art. 2.

Le istanze di mutuo in via di anticipazione devono essere redatte secondo il modello allegato 1, ai fini dell'autorizzazione del Ministero del tesoro per l'importo pari all'ottantacinque per cento dei due terzi del disavanzo rinveniente dai conti consuntivi debitamente approvati. Ove i conti consuntivi non risultassero ancora approvati, la maggiore spesa deve essere rilevata dalle documentazioni contabili, in possesso delle regioni e province autonome, debitamente asseverate dai collegi di revisione e devono essere fornite notizie in ordine ai motivi del ritardo dell'adempimento medesimo.

Art. 3.

Le istanze di mutuo a saldo, ai fini dell'autorizzazione del Ministero del tesoro, per la quota residua pari alla differenza tra l'importo dei due terzi della maggiore spesa risultante dai modelli di cui all'art. 1 del presente decreto e l'importo del mutuo già ottenuto in via di anticipazione, devono essere trasmesse, da parte delle regioni e delle province autonome, insieme con i modelli di cui all'art. 1 debitamente compilati e sottoscritti.

Art. 4.

L'importo dei mutui è versato in unica soluzione a cura dell'Istituto di credito mutuante sul conto corrente infruttifero che ciascuna regione e provincia autonoma intrattiene con la Tesoreria centrale dello Stato ed è trasferito, in una o più soluzioni, agli enti che gestiscono la spesa sanitaria con vincolo di destinazione, sulla base di appositi provvedimenti regionali. Copia della quietanza del predetto versamento deve essere trasmessa a cura dell'Istituto di credito mutuante alla Ragioneria generale dello Stato - IGESPA Div. XI.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro della sanità
COSTA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

ALLEGATO 1

Regione (o provincia autonoma)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(regionale o provinciale)

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n 67, concernente, tra l'altro, il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali ed altri enti che erogano assistenza sanitaria per l'anno 1991,

Visto in particolare l'art. 2, primo comma, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 9/1993 che facoltizza le regioni o province autonome a richiedere l'autorizzazione per l'assunzione, in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento, di un mutuo di importo non superiore all'ottantacinque per cento dei due terzi della eccedenza delle spese correnti relative all'esercizio 1991 rispetto alle entrate correnti complessive relative al medesimo esercizio comprese quelle derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma primo, del citato decreto legge n. 9/1993;

Visti i conti consuntivi regolarmente approvati relativi all'anno 1991 o, in mancanza, la documentazione contabile relativa al medesimo esercizio, debitamente asseverata dai collegi di revisione, posseduta dalla regione (o provincia autonoma).

Dichiara.

a) che l'importo definitivo/presunto della maggiore spesa corrente, relativa all'erogazione dell'assistenza sanitaria dell'esercizio 1991 nella regione (o provincia autonoma) ...., rispetto alle entrate correnti complessive relative al medesimo esercizio, comprese quelle derivanti dai mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 9/1993, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n 67, ammonta a lire .... ed è così determinato:

Riportare le Entrate correnti (comprese quelle derivanti dai mutui di cui all'art. 1, c. 1, del D.L. 9/93, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1993, n. 67) e le spese correnti al netto delle entrate e delle spese a destinazione vincolata e, per IRCCS, Policlinici universitari e Ospedale Galliera, al netto delle entrate e delle spese per la ricerca.

	ENTRATE FSN '91 indistinto	ENTRATE proprie (altre)	SPESE	AVANZO (DISAVANZO)
REGIONE o P.A. (nell'interesse e per conto delle USL art. 27, c. 5, L. 730/83)				
REGIONE o P.A. (art. 25, c. 3, L. 730/83)				
INTEGRAZIONE (Tab. A, art. 1, c. 1, D L. 9/93)				
USL. ENTE OSPEDALIERO				
POLICLINICO. IRCCS				
OSPEDALE GALLIERA				
		tot entrate		
			tot spese	
				DISAVANZO COMPLESSIVO

b) che nella valutazione del fabbisogno finanziario di cui al precedente punto *a)* sono state considerate soltanto le partite di spesa per le quali sono stati assunti impegni a carico della gestione di competenza dell'esercizio 1991 con esclusione dei maggiori oneri relativi al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto stipulati successivamente al 1° gennaio 1989 e già contabilizzati nel ripiano 1990 perché imputati a detto esercizio;

c) che i ritardi per i quali non sono stati ancora approvati i conti consuntivi dei sotto elencati enti sanitari della regione (o provincia autonoma) .... sono da imputarsi ai seguenti motivi ....

Chiede

a codesto Ministero che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 9/1993 venga concessa alla regione (o provincia autonoma) .... l'autorizzazione all'assunzione di un mutuo, in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento, di lire .... importo non superiore all'ottantacinque per cento dei due terzi del fabbisogno finanziario necessario per ripianare la maggiore spesa sanitaria sostenuta, come sopra determinata, relativamente all'anno 1991 dai presidi sanitari della regione (o provincia autonoma) ....

N.B. — Tutti gli importi devono essere indicati in miliardi di lire con arrotondamento al milione

Il Presidente della giunta
(regionale o provinciale)

(modello analitico Aa: prospetto regionale o provinciale)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA..........................

Prospetto analitico delle risultanze della gestione di competenza dell'esercizio 1991

(migliaia di lire)

	ENTRATE (1)		SPESE (2)	
	correnti	c/cap.le	correnti indistinte	poste correttive
	col. 1	col. 2	col. 3	col. 4
da mod. B1:				
da mod. C: policl., IRCCS				
Ospedale Galliera				
da mod. B: U.S.L.				
TOTALE				

(1) Vanno riportate le somme secondo le indicazioni di pagg. 1 e 2 mod. B, di pag. 1 mod. B1 e di pag 1 mod. C.
(2) Vanno riportate le somme secondo le indicazioni di pag. 3 mod. B, di pag. 2 mod. B1 e di pag 2 mod. C.

(modello A: prospetto regionale o provinciale riepilogativo)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA ....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

(in migliaia di lire)

ENTRATE	accertate nel bilancio 1991 (a)	accertate nei bilanci successivi (4) (b)	TOTALE (a+b) (c)	di cui destinate finanziam. c/capitale (d)	TOTALE (c-d) (e)
1. entrate accertate ex comma 1^, lett a), art.1 DL 382/87, convertito in L.456/87 (1)					
2. entrate accertate ex comma 1^, lett b), art.1 DL 382/87, convertito in L.456/87 (2)					
3. entrate accertate ex comma 1^, lett c), art 1 DL 382/87, convertito in L.456/87	(3)			(5)	
4. integrazione di cui all'art.1, c. 1, tab. A, D.L.9\93 convertito nella L. 67\93					
TOTALE					

SPESA	
Spese correnti impegnate, necessarie per l'erogazione dei livelli di assistenza previsti dall'art 5 del DL 30 dicembre 1979, n.663, convertito in L 29 febbraio 1980, n.33 (6)	

RIASSUNTO	
Entrate accertate (totale colonna e)	
Spese impegnate	
AVANZO/DISAVANZO	

NOTE

1. Devono essere indicate le somme risultanti dalle poste iscritte nel bilancio della regione o provincia autonoma, nella parte entrata, a titolo di fondo sanitario, finalizzata alla spesa corrente L'importo corrisponde al totale assegnato dal CIPE per il relativo esercizio, al netto delle quote a destinazione vincolata

2. Devono essere indicate le somme destinate dalla regione o provincia autonoma, in via diretta ed indiretta, al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria; tali somme devono essere obbligatoriamente indicate anche se eventualmente non iscritte nei rispettivi bilanci regionali o provinciali

3. Sommatoria di colonna 1 dei codici da 016 a 025, semprechè finalizzate a spese per attività sanitarie, e da 028 a 061, Entrate, parti 2, 3 e 4 del modello B, e dei codici E 4, E 5 e E 6, Entrata, parte 1, del modello C.

4. Devono essere compresi soltanto i maggiori oneri relativi al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto stipulati successivamente al 1 1 89 i cui relativi impegni siano stati assunti a carico della gestione di competenza dell'esercizio 1991 al netto di quelli già contabilizzati nel ripiano 1990, perchè imputati a detto esercizio.

5. Sommatoria di colonna 3 dei codici da 028 a 058, Entrate, parte 3 del modello B, e del codice E 5, Entrata, parte 1, del modello C.

6 Sommatoria delle parti:
col.1 parte 1 -spesa- modelli B
col.1 parte 3 -spesa- modelli B
col.1 parte 1 -spesa- modelli B1
col.1 - totale spesa assistenza sanitaria - modelli C da codice U1 a U7

(modello B: USL, ENTI OSPEDALIERI NON TRASFERITI)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA...................

UNITA' SANITARIA LOCALE......................

ENTE OSPEDALIERO............................

ESERCIZIO.......... (in migliaia di lire)

ENTRATA

PARTE 1

ENTRATE PER TRASFERIMENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DI COMPETENZA

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col.1
001	Trasferimenti correnti dalla regione di appartenenza per quota fondo sanitario nazionale a destinazione indistinta	
007	Trasferimenti correnti dalla regione di appartenenza per funzioni sub-delegate statali	
010	Trasferimenti correnti dalla regione di appartenenza per funzioni delegate regionali	
013	Altri trasferimenti della regione di appartenenza	
	TOTALE (I)	

PARTE 2

ENTRATE PER TRASFERIMENTI DAL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO
(escluse quelle provenienti dalle regioni o provincia autonoma di competenza)

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col.1
016	Trasferimenti correnti dei comuni per ripianamento eventuali disavanzi	
018	Somme afferenti esercizi pregressi	
019	Altri trasferimenti correnti dei comuni	
022	Trasferimenti correnti della provincia	
025	Trasferimenti correnti di altri enti del settore pubblico allargato (2)	
	TOTALE (II)	

PARTE 3

ENTRATE DIRETTE

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti	accertamenti assegnati alla: spesa corrente	accertamenti assegnati alla: spesa c/capitale
		col 1	col.2	col.3
028	Proventi per servizi resi ad enti previdenziali			
031	Proventi per servizi resi ad amministrazioni del settore statale			
034	Proventi per servizi resi ad altre istituzioni del settore pubblico allargato			
037	Proventi per servizi resi ad imprese ed altre istituzioni di natura privatistica			
040	Proventi per servizi resi a privati paganti			
043	Entrate per interessi attivi			
046	Altre entrate			
049	Concorso da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio			
052	Azioni di rivalsa			
055	Concorsi, rimborsi e recuperi da altri soggetti			
058	Rimborso da altre amministrazioni di spese relative al personale dipendente comandato presso di esse			
	TOTALE (III)			*)

PARTE 4 modello B pagina 2

POSTE CORRETTIVE DI SPESE

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti
		col.1
061	Poste correttive e compensative delle spese	
	TOTALE (IV)	

PARTE 5

ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti	accertamenti assegnati alla:	
			spesa corrente	spesa c/capitale
		col 1	col.2	col 3
004	Trasferimenti correnti della regione di appartenenza per quota del fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata			
	TOTALE (V)			

PARTE 6

RIASSUNTO DEGLI ACCERTAMENTI (escluse le entrate a destinazione vincolata - parte 5) (3)	Accertamenti	accertamenti assegnati alla:	
		spesa corrente	spesa c/capitale
	col.1	col.2	col 3
P1. ENTRATE PER TRASFERIMENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DI COMPETENZA			
P2 ENTRATE PER TRASFERIMENTI DAL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO (escluse quelle provenienti da regione/provincia autonoma di competenza)			
P3. ENTRATE DIRETTE			
P4. POSTE CORRETTIVE DI SPESE			
TOTALE			
TOTALE DEL TITOLO I E DEL TITOLO II		**)	

modello 5 pagina 3

SPESA

PARTE 1
SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE INDISTINTA (4)

Codice(5)	Voce di spesa	Impegni (6) col.1
001	Spese per il personale in servizio e in quiescenza (o)	
002	Acquisto di beni e servizi	
003	Assistenza medico generica convenzionata (o)	
004	Assistenza farmaceutica agli assistiti tramite le farmacie convenzionate	
005	Assistenza ospedaliera in convenzione	
006	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (o)	
007	Assistenza medico specialistica convenzionata esterna (o)	
008	Altre prestazioni di assistenza sanitaria (o)	
009	Spese a destinazione vincolate per obiettivi specifici di piano	
010	Mutui e interessi passivi	
011	Compartecipazioni	
	(da riportare nel mod. Ao) TOTALE (I)	

PARTE 2
USCITE PER TRASFERIMENTI

Codice(5)	Voce di spesa	Impegni (6) col.1
021	Assistenza ospedaliera in istituti scientifici pubblici	
022	Assistenza ospedaliera in cliniche universitarie ed istituti universitari di ricovero e cura direttamente convenzionati con le regioni e province autonome	
023	Trasferimenti al fondo sanitario nazionale	
	TOTALE (II)	

PARTE 3
POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE

Codice(5)	Voce di spesa	Impegni (6) col.1
034	Poste correttive e compensative delle entrate	
	(da riportare nel mod. Ao) TOTALE (III)	

(o) Devono essere compresi soltanto i maggiori oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto stipulati successivamente al 1.01.89 i cui relativi impegni siano stati assunti a carico della gestione di competenza dell'esercizio 1991 al netto di quelli già contabilizzati nel ripiano 1990.

PARTE 4 modello B pagina 4

SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA

Codice(5)	Voce di spesa	impegni (6)
045	Spese correnti a destinazione vincolata	
	TOTALE (IV)	

PARTE 5

RIASSUNTO DEGLI IMPEGNI AL NETTO DEGLI IMPEGNI PER SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA (parte 4) (7)	impegni (6)
P1. SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE INDISTINTA (4)	
P2. USCITE PER TRASFERIMENTI	
P3. POSTE CORRETTIVE DI ENTRATE	
TOTALE DEL TITOLO I	

Ai fini e per gli effetti dell'art. 2, c. 1, del D.L.9\93 convertito nella legge 67\93 si attesta che tutte le spese contenute nel presente prospetto corrispondono all'assistenza sanitaria erogata secondo i livelli previsti dall'art.5 del D.L. 30.12.1979 n. 663, convertito con modificazioni nella L.29.2.1980 n. 33 e successive modificazioni.
Si attesta che i risultati esposti nel presente prospetto corrispondono alle risultanze contabili delle scritture di bilancio e che è stata trasmessa alla delegazione regionale della Corte dei Conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità e che risultano acquisite le determinazioni della Corte come previsto dall'art.19, c. 1, del D L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 4 89, n 155.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

(firma)

(Se USL)	IL COORDINATORE AMMINISTRATIVO	IL PRESIDENTE DEL
(Se Ente ospedaliero)	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	COLLEGIO DEI REVISORI
(firma)	....	....

(DATA)

pagina 5

NOTE

modello B

*) da riportare sul modello Ao col. 2
**) da riportare sul modello Ao col. 1
(1) I numeri dei codici si riferiscono ai capitoli del piano dei conti di cui ai RND.01 approvati con D.P.C.M. 17.5.1984 (Suppl. Ord. G.U. n. 153 del 5.6.1984)

(2) compresi eventuali trasferimenti anche interregionali tra USL ed Enti Ospedalieri non contabilizzati tra le poste correttive di spese.

(3) Non devono essere compresi gli accertamenti delle entrate a destinazione vincolata (PARTE 5), finalizzate a finanziare la parte 4 della spesa, nonchè le eventuali autorizzazioni disposte dalle regioni o province autonome in eccedenza agli stanziamenti del fondo sanitario regionale.

(4) non possono essere indicati impegni di spesa relativamente ai:
- fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine;
- fondi di riserva dei residui perenti, non ammessi dalla normativa contabile vigente;
- interventi sociali individuati ai sensi del D.P C.M. 8.8.1985

(5) Tabella di raffronto tra codici e capitoli del piano dei conti di cui ai R.N.D.01 approvati con il D.P C.M. 17.5.1984 (Suppl. ord. G.U. n.153 del 5.6.1984)

codice	capitoli di riferimento
001	008, 011, 014, 017, 020, 023, 026, 029, 035, 037, 210
002	001, 002, 003, 004, 098, 101, 104, 107, 110, 113, 120, 123, 126, 129, 132, 139, 142, 145, 146, 148, 155, 158, 161, 164, 167, 174, 177, 180, 187, 190, 193, 200, 226, 265, 268, 271, 273, 274, 277, 133, 159
003	042
004	057
005	066, 069, 072, 075, 078, 229, 232
006	048
007	051, 054
008	045, 060, 063, 235, 238, 61, 62, 64
009	085, 088, 091, 216, 91, 92, 94
010	245, 248, 251, 252, 253, 254
011	213
021	066
022	078
023	223
034	258

Al codice 045 possono far riferimento quote di tutti i capitoli per quanto riferibili alla specifica destinazione vincolata

(6) Devono essere compresi negli impegni di spesa gli oneri derivanti da atti deliberativi esecutivi assunti sulla competenza dell'esercizio.
Non devono essere compresi negli impegni di spesa gli eventuali oneri derivanti da atti deliberativi, anche esecutivi, qualora il terzo creditore non fosse stato determinato o determinabile alla data del 19.1 93.
Devono essere compresi soltanto i maggiori oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto stipulati successivamente al 1.01.89 i cui relativi impegni siano stati assunti a carico della gestione di competenza dell'esercizio 1991 al netto di quelli già contabilizzati nel ripiano 1990.

(7) Non devono essere compresi gli impegni relativi alle spese a destinazione vincolata (cod 045), finanziate con le corrispondenti specifiche entrate. Ove non siano analiticamente individuabili gli impegni per programmi di utilizzo delle quote a destinazione vincolata perchè distribuiti indistintamente nei singoli capitoli di spesa, dovrà essere considerato un importo uguale a quello riportato in entrata. Detto importo dovrà essere portato in detrazione nella voce P1 della parte V delle spese.

(modello Bf: REGIONI E PROVINCE AUTONOME)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA....................

ESERCIZIO.......... (in migliaia di lire)

ENTRATA

PARTE 1
ENTRATE A DESTINAZIONE INDISTINTA TRATTENUTE DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti col.1
001	Quota F.S.N. a destinazione indistinta trattenuta dalla regione o provincia autonoma ai sensi dell'art.27 comma 5 della Legge 27 dicembre 1983 n.730	
	TOTALE (I)	

PARTE 2
ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti	accertamenti assegnati alla: spesa corrente	spesa c/capitale
		col.1	col.2	col.3
004	Quota F.S.N. a destinazione vincolata trattenuta dalla regione o provincia autonoma ai sensi dell'art 27 comma 5 della Legge 27 dicembre 1983 n.730			
	TOTALE (II)			

SPESA modello B1 pagina 2

PARTE 1
SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE INDISTINTA (2)

Codice(3)	Voce di spesa	Impegni (4) col.1
001	Spese per il personale in servizio e in quiescenza (a)	
002	Acquisto di beni e servizi	
003	Assistenza medico generica convenzionata (a)	
004	Assistenza farmaceutica agli assistiti tramite le farmacie convenzionate	
005	Assistenza ospedaliera in convenzione	
006	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (a)	
007	Assistenza medico specialistica convenzionata esterna (a)	
008	Altre prestazioni di assistenza sanitaria (a)	
009	Spese a destinazione vincolata per obiettivi specifici di piano	
010	Mutui e interessi passivi	
011	Altre spese	
	(da riportare nel mod. Aa) TOTALE (I)	

PARTE 2
SPESE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA

Codice(3)	Voce di spesa	impegni (4) col.1
025	Spese correnti a destinazione vincolata	
	TOTALE (II)	

(a) Devono essere compresi soltanto i maggiori oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto stipulati successivamente al 1.01.89 i cui relativi impegni siano stati assunti a carico della gestione di competenza dell'esercizio 1991 al netto di quelli già contabilizzati nel ripiano 1990.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 2, c. 1, del D.L.9\93 convertito nella L.67\93, si attesta che le spese contenute nel presente prospetto corrispondono all'assistenza sanitaria erogata secondo i livelli previsti dall'art. 5 del D.L. 30.12.1979 n. 663, convertito con modificazioni nella L. 29.2.1980 n. 33 e successive modificazioni. Si attesta, altresì, che i risultati esposti nel presente prospetto corrispondono alle risultanze contabili delle scritture di bilancio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA'

(firma) ....

..............(DATA)..............

NOTE modello B1 pagina 3

(1) I numeri dei codici si riferiscono ai capitoli del piano dei conti di cui ai RND.01 approvati con D.P.C.M. 17.5.1984 (Suppl. Ord. G.U. n. 153 del 5.6.1984)

(2) non possono essere indicati impegni di spesa relativamente ai:
- fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine;
- fondi di riserva dei residui perenti, non ammessi dalla normativa contabile vigente;
- interventi sociali individuati ai sensi del D.P.C.M. 8.8.1985.

(3) Tabella di raffronto tra codici e capitoli del piano dei conti di cui ai R.N.D.01 approvati con il D.P.C.M. 17.5.1984 (Suppl. ord. G.U. n.153 del 5.6.1984)

codice	capitoli di riferimento
001	008, 011, 014, 017, 020, 023, 026, 029, 035, 037, 210
002	001, 002, 003, 004, 098, 101, 104, 107, 110, 113, 120, 123, 126, 129, 132, 139, 142, 145, 146, 148, 155, 158, 161, 164, 167, 174, 177, 180, 187, 190, 193, 200, 226, 265, 268, 271, 273, 274, 277
003	042
004	057
005	066, 069, 072, 075, 078, 229, 232
006	048
007	051, 054
008	045, 060, 063, 235, 238
009	085, 088, 091, 216
010	245, 248, 251, 252
011	213
034	258

Al codice 025 possono far riferimento quote di tutti i capitoli per quanto riferibili alla specifica destinazione vincolata

(4) Devono essere compresi negli impegni di spesa gli oneri derivanti da atti deliberativi esecutivi assunti sulla competenza dell'esercizio.
Non devono essere compresi negli impegni di spesa gli eventuali oneri derivanti da atti deliberativi, anche esecutivi, qualora il terzo creditore non fosse stato determinato o determinabile alla data del 19.1.93.
Devono essere compresi soltanto i maggiori oneri conseguenti al rinnovo delle convenzioni e all'applicazione del contratto stipulati successivamente al 1.1.89 i cui relativi impegni siano stati assunti a carico della gestione di competenza dell'esercizio 1991 al netto di quelli già contabilizzati nel ripiano 1990.

(modello C: IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO (*), POLICLINICI UNIVERSITARI -direttamente convenzionati con le regioni e province autonome, in caso di conto di gestione separato da quello della USL - OSPEDALE GALLIERA DI GENOVA)

(in migliaia di lire)

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA............................

IRCCS/POLICLINICO UNIVERSITARIO.......................

ESERCIZIO..........

ENTRATA

Codice(1)	Voce di entrata	Accertamenti	accertamenti assegnati alla spesa corrente	accertamenti assegnati alla spesa c/capitale
		col.1	col.2	col.3
PARTE 1				
E 1	Entrate per trasferimenti correnti della USL o regione o provincia autonoma di competenza per quota fondo sanitario nazionale a destinazione indistinta per l'assistenza ospedaliera convenzionata			
E 2	Altri trasferimenti dalle USL o regioni o provincie autonome per l'assistenza ospedaliera convenzionata			
E 3	Trasferimenti dalla USL o regione o provincia autonoma di competenza per eventuale ripianamento disavanzi relativi all'assistenza ospedaliera convenzionata			
E 4	Trasferimenti correnti dal settore pubblico allargato relativi all'assistenza sanitaria convenzionata (2)			
E 5	Entrate dirette, compresi i ticket, per la parte riferibile all'assistenza sanitaria convenzionata			
E 6	Poste correttive della spesa riferibile all'assistenza ospedaliera convenzionata			
	Totale parziale dei codici 4, 5 e 6 da riportare nel modello Aa			
	TOTALE			
PARTE 2				
E 7	Entrate per ricerca corrente e finalizzata (art. 32 del D.P.R. n. 617 del 31 luglio 1980)			
E 8	Entrate proprie e da altri soggetti pubblici e privati per la ricerca			
	TOTALE GENERALE			

modello C pagina 2

SPESA

SPESE CORRENTI PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA CONVENZIONATA CON IL SSN (3)

Codice(4)	Voce di spesa	Impegni (5) col 1
U 1	Organi istituzionali	
U 2	Personale dipendente al netto degli oneri del contratto 88/90	
U 3	Beni e servizi, anche appaltati	
U 4	Manutenzioni ordinarie finanziate con entrate correnti, di immobili ed attrezzature destinate all'assistenza ospedaliera convenzionata con il SSN	
U 5	Altre spese per la quota parte destinata all'assistenza ospedaliera convenzionata con il SSN	
U 6	Eventuali trasferimenti agli enti del SSN	
U 7	Poste correttive delle entrate riferibili al finanziamento dell'assistenza ospedaliera convenzionata con il SSN	
	TOTALE SPESE ASSISTENZA SANITARIA (da riportare sul mod. Ao)	
U 8	Spese per ricerca corrente e finalizzata (art. 32 del D.P.R. n. 617 del 31 luglio 1980)	
U 9	Altre spese per la ricerca	
	TOTALE GENERALE	

Ai fini e per gli effetti dell'art. 2, c 1, del D L.9/93 convertito nella L. 67/93, si attesta che i valori esposti nel presente prospetto corrispondono alle risultanze contabili delle scritture di bilancio

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

(firma)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

(firma)

......(DATA).............

NOTE:

(*) L'I.N.R.C.A. compilerà il modello per ogni singola sede trasmettendolo alla regione convenzionata.
(1) In ciascuna voce di entrata debbono essere riportate le risultanze consuntive, dei capitoli di entrata del bilancio dell'Ente, omogenei alla voce stessa
(2) Nel codice E 4 deve essere compreso l'eventuale avanzo di amministrazione utilizzato per la spesa sanitaria corrente.
(3) Non possono essere indicati impegni di spesa relativamente ai fondi di riserva per le spese impreviste, obbligatorie e d'ordine, fondi di riserva dei residui perenti, non ammessi dalla normativa contabile vigente
(4) In ciascuna voce di spesa debbono essere riportate le risultanze consuntive dei capitoli di spesa del bilancio dell'Ente, omogenei alla voce stessa.
(5) Devono essere compresi negli impegni di spesa gli oneri derivanti da atti deliberativi esecutivi assunti sulla competenza dell'esercizio.
Non devono essere compresi negli impegni di spesa gli eventuali oneri derivanti da atti deliberativi, anche esecutivi, qualora il terzo creditore non sia determinato o determinabile alla data del 19.1.93.
Nei codici U 1, U 2 e U 3 deve essere considerata solo la quota parte destinata all'assistenza ospedaliera convenzionata con il SSN; il resto deve essere incluso fra le spese dei codici U 8 e U 9.

93A2923

DECRETO 28 aprile 1993

Autorizzazione al complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova a sostituire e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1990 con il quale il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è stato autorizzato al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Viste le istanze presentate dall'amministratore straordinario dell'unità socio-sanitaria locale n. 21 di Padova in data 19 maggio 1992 e 8 gennaio 1993 intesa ad ottenere la sostituzione del prof. Alberto Peracchia con il prof. Daniele D'Amico, direttore prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova, quale responsabile dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale e ad includere i sanitari: prof. Maurizio Guglielmi, direttore istituto di chirurgia pediatrica del complesso clinico ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 21 di Padova; prof. Franco Giovanni Zanon, professore associato di chirurgia vascolare del complesso clinico ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 21 di Padova; dott. Mauro Frego, medico ricercatore presso la seconda clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 21 di Padova, dott. Piergiorgio Gamba, assistente ospedaliero presso la divisione di chirurgia pediatrica del complesso clinico ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 21 di Padova; e a cancellare i sanitari: prof. Renzo Biasiato, dottori Paolo Callegari, Antonietta D'Erminio, Antonio Mancuso;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 gennaio 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è autorizzato a sostituire il prof. Alberto Peracchia con il prof. Daniele D'Amico, direttore prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero di Padova quale responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 11 giugno 1990 e ad includere i sanitari: prof. Maurizio Guglielmi, direttore istituto di chirurgia pediatrica del complesso clinico ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 21 di Padova; prof. Franco Giovanni Zanon, professore associato di chirurgia vascolare del complesso clinico ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 21 di Padova; dott. Mauro Frego, medico ricercatore presso la seconda clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 21 di Padova, dott. Piergiorgio Gamba, assistente ospedaliero presso la divisione di chirurgia pediatrica del complesso clinico ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 21 di Padova; e a cancellare i sanitari: prof. Renzo Biasiato, dottori Paolo Callegari, Antonietta D'Erminio, Antonio Mancuso.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità socio-sanitaria locale n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2945

DECRETO 28 aprile 1993.

Autorizzazione al complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i decreti ministeriali 15 novembre 1985 e 2 maggio 1988 con il quale il complesso clinico ospedaliero della unità socio-sanitaria n. 21 di Padova è stato autorizzato al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova in data 22 novembre 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 gennaio 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico, di cui ai decreti ministeriali 15 novembre 1985 e 2 maggio 1988, il seguente sanitario:

Gambino dott. Antonio, medico interno universitario con compiti assistenziali e di cura presso il complesso clinico ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 21 di Padova.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2946

DECRETO 28 aprile 1993.

Autorizzazione al complesso clinico ospedaliero dell'unità socio-sanitaria locale n. 21 di Padova al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova in data 12 dicembre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 21 febbraio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati:

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 gennaio 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso il reparto operatorio di oculistica del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bisantis prof. Cesare, direttore dell'istituto di clinica oculistica del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Secchi prof. Antonio Giovanni, professore ordinario dell'istituto di clinica oculistica del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Mannucci prof. Lorenzo, professore associato dell'istituto di clinica oculistica del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Moschini prof. Giovanni Battista, professore associato dell'istituto di clinica oculistica del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Segato prof.ssa Tatiana, professore associato dell'istituto di clinica oculistica del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Piccinelli dott. Bruno, aiuto universitario dell'istituto di clinica oculistica del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Tognon dott.ssa Maria Sofia, assistente ospedaliero dell'istituto di clinica oculistica del complesso clinico ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Perrone dott. Salvatore, ricercatore dell'istituto di clinica oculistica del complesso clinico ospedaliero della unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Provenzano dott. Francesco, ricercatore dell'istituto di clinica oculistica del complesso clinico ospedaliero della unità sanitaria locale n. 21 di Padova;

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2947

DECRETO 28 aprile 1993.

Autorizzazione alla prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova a sostituire un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1992 con il quale la prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è stata autorizzata al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova in data 9 ottobre 1992 intesa ad ottenere la sostituzione del prof. Peracchia Alberto con il prof. Sartori Francesco, direttore della cattedra di chirurgia toracica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova, quale responsabile dell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 gennaio 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è autorizzata ha sostituire il prof. Peracchia Alberto con il prof. Sartori Francesco, direttore della cattedra di chirurgia toracica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova, quale responsabile dell'équipe autorizzata al trapianto di polmone da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 10 aprile 1992.

Art. 2.

L'amministratore straordinario dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2948

DECRETO 28 aprile 1993.

Autorizzazione agli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1990 con il quale gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna sono stati autorizzati al trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna in data 22 luglio 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 28 gennaio 1993;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico:

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna sono autorizzati ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1990, il seguente sanitario:

Specchia dott. Luigi, aiuto corresponsabile ospedaliero della terza divisione di chirurgia ortopedico traumatologica dell'istituto ortopedico Rizzoli di Bologna.

Art. 2.

Il presidente degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1993

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

93A2949

DECRETO 4 maggio 1993.

Dichiarazione di territorio indenne da brucellosi bovina delle province di Alessandria e Asti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, recante norme sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 3 giugno 1968 e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre 1968, n. 234, concernente disposizioni sul piano nazionale della profilassi della tubercolosi bovina;

Vista la documentazione trasmessa dall'assessorato alla sanità della regione Piemonte con la quale si chiede per le province di Alessandria e Asti il riconoscimento di territorio indenne da brucellosi bovina;

Considerato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio delle province sopracitate è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

I territori delle province di Alessandria e Asti sono dichiarati indenni da brucellosi bovina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A2950

ORDINANZA 10 maggio 1993

Revoca del provvedimento di sospensione del riconoscimento di territorio indenne da peste suina classica della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427, riguardante regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto 17 giugno 1992, n. 351, regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE del 12 giugno 1985 (85/322/CEE) relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana;

Viste le decisioni del Consiglio CEE del 24 maggio 1988 (88/303/CEE), del 14 dicembre 1988 (89/20/CEE) e, da ultimo, del 12 febbraio 1990 (90/63/CEE) che riconoscono indenni da peste suina classica anche alcune province del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, regolamento di attuazione di direttive CEE concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Vista l'ordinanza ministeriale 23 novembre 1992 relativa alla sospensione della qualifica di indenne alla provincia di Roma;

Considerato che sono state revocate le misure di polizia veterinaria adottate per circoscrivere ed estinguere il focolaio di peste suina classica accertato in un allevamento di suini della provincia suddetta;

Ritenuto necessario ripristinare la qualifica di indenne alla provincia indicata in epigrafe;

Ordina:

Art. 1.

1. È revocata l'ordinanza 23 novembre 1992 con cui è stata sospesa la qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Roma.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1993

Il Ministro. GARAVAGLIA

93A2951

ORDINANZA 17 maggio 1993.

Attuazione di un piano nazionale di monitoraggio sierologico per la malattia vescicolare dei suini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R.P.V. n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 119 del 17 dicembre 1992;

Vista la decisione della Commissione CEE n. 178 del 26 marzo 1993;

Ordina:

Art. 1.

1. Al fine di verificare la situazione epidemiologica della malattia vescicolare dei suini, è resa obbligatoria l'attuazione, su tutto il territorio nazionale, di un piano di monitoraggio sierologico per evidenziare l'eventuale presenza di anticorpi nei confronti della malattia vescicolare dei suini.

2. Le regioni e le province autonome sono incaricate di coordinare e controllare l'attuazione del piano di monitoraggio sierologico da parte delle unità sanitarie locali.

3. Il piano deve essere completato entro il 31 luglio 1993 ed essere attuato con le modalità e procedure previste dalla presente ordinanza.

Art. 2.

Il piano di cui al precedente art. 1 dovrà rispettare i seguenti criteri:

1. *Monitoraggio generale.*

Nell'ambito territoriale di propria competenza ciascuna regione e le province autonome individuano centosettantacinque allevamenti suini da riproduzione scelti a caso sulla base dell'anagrafe degli allevamenti e tenuto conto della consistenza degli stessi come determinata dalle classi di grandezza previste dall'ISTAT, con esclusione delle prime due classi. Nell'ambito di ogni allevamento devono essere individuati cinque scrofe ed un verro sui quali effettuare i prelievi di sangue da campionare.

Nei territori dove non si raggiunga il numero previsto degli allevamenti indicati al comma precedente si procederà ai prelievi sulla totalità degli allevamenti da riproduzione esistenti.

2. *Monitoraggio degli allevamenti che hanno introdotto direttamente suini dall'Olanda.*

Nell'ambito del territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, si procederà al campionamento di tutti gli allevamenti sia da ingrasso che da riproduzione nei quali ci sia stata nel periodo compreso dal giugno 1992 al 26 febbraio 1993 l'introduzione di animali della specie suina provenienti direttamente dal territorio dei Paesi Bassi; detto campionamento dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità:

allevamenti da riproduzione.

Numero scrofe presenti	Numero scrofe da esaminare
< 50	Tutte
50-200	50
> 200	60

Se l'azienda comprende anche suini da ingrasso il campionamento verrà effettuato su almeno un suino per ogni box di suini da carne presenti nell'allevamento, per un massimo di sessanta campioni.

allevamenti da ingrasso:

Il campionamento dovrà essere effettuato secondo la seguente procedura:

a) Screening sierologico di suini allevati in gruppo (due o più suini a diretto contatto tra di loro):

gruppo composto da 20 suini al massimo . . . . 2 suini

gruppo composto da più di 20 suini. . . . . 2 suini + il 5% dei rimanenti capi

b) Screening sierologico di suini allevati separatamente (non in diretto contatto fra di loro):

Numero di suini	Suini da esaminare
meno di 20	tutti
da 20 a 100	20 + 20% dei rimanenti capi
più di 100	20 + 10% dei rimanenti capi (almeno 36)

Qualora nelle aziende sottoposte a campionamento si dovesse riscontrare positività negli animali, si procederà, d'intesa con il Ministero della sanità, ad effettuare l'indagine di cui sopra, anche nelle aziende collegate con l'azienda importatrice, nonché ad effettuare una indagine epidemiologica sul flusso commerciale degli animali.

3. *Monitoraggio delle aziende comprese nel raggio dei tre km della zona di protezione dei focolai di malattia vescicolare verificatisi dopo il 1° marzo 1992 e delle aziende sede di focolai che sono state ripopolate a seguito di abbattimento dopo la stessa data.*

Nei territori dove a partire dal 1° marzo 1992 si siano registrati focolai della malattia, si procederà, qualora non fosse già stato effettuato, al campionamento degli allevamenti rientranti nel raggio dei 3 km delle zone di protezione con le stesse modalità di cui al punto 2.

Analogamente e con le stesse modalità di cui al comma precedente dovranno essere testate, qualora non si sia già provveduto, tutte le aziende che abbiano effettuato il ripopolamento dopo gli abbattimenti eseguiti a causa dell'insorgenza dei focolai di malattia vescicolare dei suini.

Art. 3.

Il riscontro di sieropositività in un allevamento di qualunque tipo ed estensione comporterà il sequestro dell'azienda e un esame virologico nelle feci dei suini sieropositivi.

Qualora l'esito dell'esame virologico nelle feci risultasse negativo si procederà ad effettuare esami complementari ad un intervallo di almeno ventotto giorni dalla prima raccolta di campioni.

L'isolamento del virus comporterà l'applicazione della legislazione vigente con abbattimento e distruzione di tutti i suini presenti in azienda.

Qualora non venga isolato il virus e gli ulteriori esami non rilevino la presenza della malattia e la sieropositività persista, l'autorità sanitaria competente provvede, d'intesa con il Ministero della sanità, affinché i suini sottoposti ad esame siano condotti alla macellazione, anche in più tempi, e macellati sotto il suo controllo in un macello che la stessa autorità sanitaria avrà appositamente individuato e designato sul proprio territorio. Nell'impossibilità di reperire tale macello nel territorio dell'unità sanitaria locale competente, la regione provvederà a localizzare un idoneo macello dove effettuare le macellazioni. L'autorità competente provvede affinché, fin dal loro arrivo nel macello, i suini interessati siano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e che le loro carni siano riservate esclusivamente al mercato nazionale.

Gli indennizzi spettanti sono quelli stabiliti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.

Art. 4

I campioni prelevati dalle unità sanitarie locali devono essere inviati, accompagnati da modello conforme all'allegato II, agli II.ZZ.SS. competenti per territorio. Questi ultimi, a loro volta, provvederanno alla trasmissione dei campioni pervenuti al Centro nazionale di referenza di Brescia il quale dovrà comunicare, via fax, ogni due settimane al Ministero della sanità, oltre i dati richiesti nell'allegato III, anche le singole sieropositività riscontrate riportando i risultati delle analisi effettuate su modello conforme all'allegato II.

Delle singole sieropositività il Centro nazionale di referenza di Brescia dovrà dare altresì comunicazione alle unità sanitarie locali territorialmente competenti e alle regioni.

Art. 5.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successvio alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 7 maggio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO I

Prove sierologiche da effettuare per individuare gli anticorpi al virus della malattia vescicolare

Il Centro di referenza di Brescia effettuerà le indagini sierologiche sui campioni recapitati dagli II.ZZ.SS. con le seguenti modalità

a) su ogni campione verrà eseguita una prova ELISA mediata da anticorpi monoclonali con schema detto «a competizione».

b) i sieri che risulteranno positivi o dubbi verranno esaminati anche con il test di Sieroneutralizzazione (SNT).

c) la sieroneutralizzazione verrà eseguita secondo le modalità concordate (per ora limitatamente all'effettuazione di questa indagine epidemiologica) in sede comunitaria il 18 marzo 1993, che prevedono

1) l'uso del ceppo virale UK 72 o equivalente.

2) la soglia di positività, espressa come diluizione finale del siero in esame, costituita dal titolo del siero di riferimento fornito dal World Reference Centre di Pirbright (UK) e denominato SVD Positive Rs 1° marzo 1993.

d) I risultati saranno comunicati ogni due settimane alla Direzione generale dei servizi veterinari ed all'I.Z.S. interessato

ALLEGATO II

MONITORAGGIO SIEROLOGICO MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI PIANO CEE

QUADRO USL

REGIONE:................USL:..................TEL:....................
FAX:....................
COMUNE:....................LOCALITA':....................
AZIENDA:....................
INDIRIZZO:....................
PROPRIETARIO:....................

TIPO DI AZIENDA (Barrare) INGRASSO:.. RIPRODUZIONE:.. MISTA:..
TIPO DI MONITORAGGIO(*): (Barrare)
1.GENERALE:..
2.AZIENDE CHE HANNO INTRODOTTO DA PAESI BASSI:
3.AZIENDE IN ZONA DI PROTEZIONE:..
4.AZIENDE RIPOPOLATE DOPO FOCOLAI:..

SUINI PRESENTI IN AZIENDA:................

DATA PRELIEVO CAMPIONI:............ N°CAMPIONI:...........

DATA INVIO I.Z.S.:................

USARE UNA SCHEDA PER OGNI TIPO DI MONITORAGGIO

N°MARCHE AURICOLARI O ALTRO RICONOSCIMENTO	SESSO
....	...
....	...
....	...
....	...
....	...
....	...
....	...
....	...
....	...
....	...
....	...
....	...
....	...
....	...
....	...
....	...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

....

QUADRO IZS

IZS................

DATA ARRIVO.........
DATA INVIO..........
PROTOCOLLO IZS..............

N°PROGRESSIVO IZS
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

....

QUADRO CENTRO REFERENZA

DATA ARRIVO..............
DATA INVIO...............
PROTOCOLLO
....

RISULTATO	
ELISA	SNT
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....
....	....

IL RESPONSABILE DEL LABORATORIO

....

ALLEGATO III

MONITORAGGIO SIEROLOGICO MALATTIA VESCICOLARE

RISULTATO DEGLI ESAMI DELLE ULTIME DUE SETTIMANE......................

NUMERO PROGRESSIVO:..................

STATO MEMBRO:.ITALIA.................

ESAMI PRELIMINARI:...................

ESAMI DEFINITIVI:....................

	SUINI ESAMI-TI	ESAME PRELIMI-NARE	ESAME DEFINITIVO	ESAME DEFINITIVO	VARIAZIONI
MONITORAGGIO GENERALE a)Scrofe b)Verri c)Suini ingrasso					
AZIENDE RIPOPO-LATE DOPO IL FOCOLAIO a)Scrofe b)Verri c)Suini ingrasso					
AZIENDE CHE HANNO IMPORTATO DALL'OLANDA a)Scrofe b)Verri c)Suini ingrasso					
AZIENDE COMPRESE NELLA ZONA DI PROTEZIONE a)Scrofe b)Verri c)Suini ingrasso					
TOTALE SUINI ESAMINATI					

93A2974

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 13 maggio 1993, n. 150.

Indicazioni sugli adempimenti degli istituti di istruzione e delle commissioni giudicatrici per lo svolgimento degli esami di maturità. Anno scolastico 1992-93.

Ai provveditori agli studi

Ai presidenti delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità professionale, tecnica, classica, scientifica, magistrale, artistica, di arte applicata e di licenza linguistica

Ai presidi degli istituti professionali, tecnici, dei licei classici, dei licei scientifici dei licei linguistici dei licei artistici, degli istituti magistrali e degli istituti d'arte

Con la presente circolare si intendono fornire chiarimenti e indicazioni, nonché l'elenco degli adempimenti. per la puntuale applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di esami di maturità e per un migliore svolgimento degli esami stessi, ferme restando le considerazioni di ordine didattico effettuate con le circolari 2 gennaio 1970, n. 10 e 13 maggio 1970, n. 2010.

La circolare è indirizzata non solo ai presidenti delle commissioni giudicatrici, ma anche ai capi di istituto, in quanto le attività delle commissioni postulano l'utilizzazione di parte delle strutture della scuola e l'indispensabile e fattiva collaborazione del personale dell'istituto.

Al fine di fornire i necessari chiarimenti e gli orientamenti generali sulla regolare funzionalità delle operazioni delle commissioni, con particolare riferimento alla necessità dell'adozione di criteri di valutazione omogenei, i presidenti delle medesime commissioni verranno riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza sugli esami di maturità, dal competente provveditore agli studi dopo l'insediamento delle commissioni e senza interferire con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni dovranno essere esaurite prima dell'inizio della correzione degli elaborati della prima prova scritta.

Per i presidenti delle commissioni di maturità professionale con classi sperimentali post-qualifica di «Progetto 92» si svolgerà apposita riunione, sempre dopo l'insediamento delle commissioni, con gli ispettori incaricati della vigilanza per regione sui medesimi esami di maturità di «Progetto 92», presso i provveditorati agli studi dei capoluoghi di regione, o altra sede indicata dagli ispettori stessi, al fine di fornire i chiarimenti e gli orientamenti di cui sopra e di esaminare le questioni attinenti allo svolgimento degli esami di maturità professionale sperimentale di «Progetto 92».

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE

1) *Requisiti di ammissione per i candidati interni e privatisti.*

Si richiama l'attenzione sugli articoli 34 e 35 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1992, n. 304.

2) *Giudizio di ammissione all'esame e documentazione didattica da presentare alla commissione giudicatrice.*

Si richiama l'attenzione sull'art. 41 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, nonché all'art. 2 della legge 5 aprile 1969, n. 119, e al decreto ministeriale 15 maggio 1970.

Si raccomanda che il testo originale dei giudizi analitici dei singoli membri del consiglio di classe sia inserito nel *curriculum* del candidato; anch'esso, pertanto, deve essere messo a disposizione della commissione, unitamente a tutti gli atti dello scrutinio finale e a quelli relativi alla carriera scolastica di ciascun alunno.

Tra gli atti della carriera scolastica di ciascun alunno devono considerarsi compresi anche gli elaborati scritti, svolti durante l'ultimo anno scolastico.

In proposito, infine, si raccomanda che il testo originale dei giudizi analitici e di ammissione venga conservato agli atti della scuola, trascritto nel registro generale degli alunni e nei rispettivi verbali dei consigli di classe, affinché in qualsiasi momento se ne possa prendere visione, anche dopo che la commissione giudicatrice, espletati i suoi lavori, abbia inserito nel plico sigillato le schede dei candidati che contengono tali giudizi.

Si pone in evidenza che per gli esami nelle classi che attuano sperimentazioni di ordinamento e struttura, l'art. 8 del decreto ministeriale 19 dicembre 1992, n. 360, prevede che i consigli di classe presentino alle commissioni una documentazione didattica (programmi, lavori degli alunni, relazione informativa, ecc.) al fine di mettere le commissioni stesse nella condizione di conoscere approfonditamente il progetto sperimentale per una più coerente conduzione dell'esame.

2/a) *Esami di maturità sperimentale di «Progetto 92».*

Per le condizioni di ammissione agli esami di maturità professionale sperimentale di «Progetto 92», si richiama l'art. 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 1992, n 360 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1992, n. 304), che pone in particolare evidenza la valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi sulla base del *curriculum* delle prove strutturate di fine anno e degli eventuali stages.

Tra gli elementi da valutare vi è, inoltre, il lavoro di ricerca, la c.d. tesina, svolto dall'alunno, attinente gli aspetti caratterizzanti il profilo professionale e legato alle attitudini, alle esperienze e agli interessi del candidato. Tale tesina deve essere valutata in modo articolato affinché la commissione di esame possa proficuamente utilizzarla nel colloquio col candidato.

Si ricorda che tra gli elementi del giudizio finale di ammissione rientra la valutazione sulla terza area (v. ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, articolo 31).

Anche per tali esami i consigli di classe porranno a disposizione della commissione ogni utile documentazione diretta a far conoscere come il nuovo modello formativo sia stato attuato nella scuola con particolare riferimento alla programmazione annuale che deve fornire indicazioni sulla definizione degli obiettivi, sulla metodologia, sul tipo di verifica, sui contenuti disciplinari, nonché alle prove strutturate svolte al termine dell'anno e alla tesina di cui sopra.

Dovranno, inoltre, essere indicati, nella relazione del consiglio di classe, i moduli formativi della terza area con la relativa valutazione (v. art. 31 dell'ordinanza ministeriale n. 359 citata).

3) *Modelli, registri e scritture.*

A titolo indicativo, si elencano i modelli normalmente occorrenti per un'organizzazione-tipo, da predisporre a cura dei singoli istituti:

verbale di consegna dei locali da adibire ad uffici della commissione;

verbale di consegna della documentazione relativa ai candidati interni e privatisti;

verbali di apertura del plico dei temi ministeriali e di consegna delle buste contenenti i temi di esame nella sede principale e nelle eventuali sedi aggiunte;

schede personali di ciascun candidato dalle quali risultino: le generalità, la provenienza, un breve cenno sul *curriculum* scolastico, i giudizi analitici ed il giudizio di ammissione del consiglio di classe, l'indicazione della materia oggetto del colloquio scelta dal candidato, della materia scelta dalla commissione, di quella eventualmente «aggiunta», le valutazioni delle prove scritte, le risultanze del colloquio, la discussione sugli elaborati, nonché il giudizio di maturità con relativo voto e la valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari o il giudizio di non maturità, per i candidati privatisti la scheda dovrà contenere apposita voce per le prove orali integrative, sulla medesima scheda sarà riportato per i candidati non maturi il giudizio, sia positivo sia negativo, per l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe o, per la maturità professionale, se essi siano idonei all'ultima classe.

diario delle prove orali,

congruo numero dei prospetti giornalieri per i colloqui, con l'indicazione della materia scelta dal candidato e della materia scelta dalla commissione;

registro dei verbali; si consiglia di usare registri in bianco, facendo riferimento ai fac-simili dei verbali riportati nel Bollettino ufficiale contenente le norme sugli scrutini ed esami; gli stampati formulati dalle scuole potranno essere utilizzati solo se conformi alle direttive ministeriali. Sul frontespizio dei verbali sono indicati: l'anno scolastico cui si riferisce la sessione d'esame, la sede e la denominazione dell'istituto presso cui la commissione è stata destinata, la numerazione delle commissioni (I, II, ecc.) quando ve ne siano più di una; in calce ai verbali, a fianco delle firme dei commissari che li hanno sottoscritti, dovranno essere indicati i rispettivi nominativi;

registro degli esami: sul frontespizio è tracciato il prospetto statistico riassuntivo con la distinzione fra candidati interni e candidati privatisti e con la specificazione, per ciascuna categoria, del numero dei candidati ammessi agli esami, degli assenti, dei candidati esaminati, dei maturi e dei non maturi. Nell'interno, il registro conterrà le seguenti colonne:

1) numero d'ordine;

2) cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati (in ordine alfabetico) per ciascuna classe;

3) luogo di residenza del candidato;

4) scuola di provenienza con le seguenti sottodistinzioni:

a) statale;
b) pareggiata,
c) legalmente riconosciuta;
d) scuola privata o paterna, con l'indicazione del titolo di studio posseduto dal candidato;

5) risultato dell'esame con le seguenti sottodistinzioni: maturo con il voto di .. ..; non maturo; il voto dovrà essere scritto in lettere e le eventuali correzioni apposte in rosso dovranno essere convalidate dalla firma del presidente; per i corsi ordinari, dovranno essere indicate le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e l'eventuale materia facoltativa aggiunta.

6) giudizio finale (da trascriversi per tutti i candidati siano essi dichiarati maturi o non maturi) e valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari (unicamente per i candidati dichiarati maturi),

7) osservazioni varie: in tale ultima colonna sarà indicata, per i candidati privatisti dichiarati non maturi, la dichiarazione di ammissione o di non ammissione all'ultima classe o, per la maturità professionale, se essi siano idonei all'ultima classe;

modello dei risultati dell'esame da affiggere all'albo dell'istituto sede principale della commissione e, per stralcio, agli albi degli istituti dai quali i candidati provengono (sede aggregata e/o aggiunta);

tabelloni dei vari risultati delle operazioni di scrutinio, da affiggere all'albo dell'istituto.

4) *Custodia di atti e di elaborati.*

Per assicurare la massima sicurezza si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti:

a) gli elaborati relativi alle prove scritte e grafiche siano sempre raccolti e ordinati in armadi e locali che offrano, nel sistema di sicurezza a disposizione dei singoli istituti, il massimo delle garanzie, in modo da evitare qualsiasi rilievo di negligenza o di scarsa prudenza;

b) i giudizi formulati sia sulle prove scritte e grafiche sia su quelle orali siano riportati sugli appositi modelli che devono essere custoditi in locali e in armadi o cassetti diversi da quelli sopra indicati, in modo che, sulla scorta di tali giudizi, la commissione possa deliberare anche in mancanza degli elaborati;

c) il personale di custodia sia opportunamente impegnato negli obblighi di vigilanza cui è soggetto;

d) in caso di inidoneità dei locali o per particolari esigenze di sicurezza i provveditori agli studi, di propria iniziativa o su richiesta del presidente della commissione o del capo di istituto, interesseranno l'autorità di pubblica sicurezza per un adeguato servizio di vigilanza, specialmente nei giorni dello scrutinio.

5) *Custodia del plico degli atti d'esame.*

Al termine della sessione i verbali verranno consegnati al preside dell'istituto sede principale d'esame, il quale li conserverà in plico sigillato insieme con tutti gli altri atti dell'esame. Tali plichi non dovranno essere aperti se non a seguito di espressa autorizzazione ministeriale con le modalità indicate nelle autorizzazioni stesse, salvo che nei seguenti casi previa autorizzazione del provveditore agli studi competente:

ricorso giurisdizionale ai tribunali amministrativi regionali o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esito degli esami;

indagine da effettuarsi da parte dell'autorità giudiziaria;

prelievo di certificati e documenti rinchiusi nel plico;

ogni qualvolta il provveditore agli studi medesimo ne ravvisi la necessità.

Le operazioni di apertura e chiusura dei plichi dovranno essere effettuate dal preside dell'istituto interessato, assistito da un funzionario designato dal provveditore agli studi e da un insegnante dello stesso istituto, possibilmente quello che ha svolto le funzioni di rappresentante di classe nella commissione giudicatrice.

Al termine delle suddette operazioni dovrà essere redatto un apposito verbale in duplice copia, di cui una sarà inserita nel plico stesso e l'altra sarà rimessa al provveditore agli studi.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI

6) *Riunione preliminare.*

La riunione preliminare è particolarmente destinata ai seguenti adempimenti:

elezione del vice-presidente;

scelta, da parte del presidente, di uno o più membri per le funzioni di verbalizzazione e, in genere, di segretario della commissione;

esame degli elenchi dei candidati, delle domande di iscrizione, degli atti relativi alla carriera scolastica dei candidati stessi e dei documenti previsti dalla normativa vigente; controllo dei programmi di esami e — per le classi sperimentali — della documentazione di cui all'ottavo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 1992, n. 360. La commissione giudicatrice, qualora nell'esaminare la documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi eventuali irregolarità insanabili provvederà all'esclusione dagli esami dei candidati in posizione irregolare, sempre che essa sia accertata anteriormente all'inizio della prima prova scritta. Se tale accertamento sarà stato effettuato dopo la detta prova, la commissione giudicatrice provvederà a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi adempimenti. In tal caso i candidati continueranno le prove di esame con riserva.

visita ai locali predisposti dal capo di istituto per lo svolgimento delle prove scritte e orali, allo scopo anche di adottare ogni opportuno provvedimento per assicurare la regolarità delle stesse e la sicurezza della custodia degli elaborati e degli atti di esame;

raccolta delle dichiarazioni dei componenti le commissioni relative alle lezioni private. Tutti i componenti le commissioni devono dichiarare per iscritto se abbiano istruito privatamente candidati della propria commissione; tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa;

raccolta delle dichiarazioni dei componenti le commissioni relative all'assenza di rapporti di parentele e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio tra loro e/o con i candidati che essi dovranno esaminare;

predisposizione dei turni di vigilanza durante le prove scritte presso la sede principale e le eventuali sedi aggiunte (art. 87 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653);

nomina dei membri aggregati, a pieno titolo e non, e contestuale comunicazione al competente provveditore agli studi contenente l'esplicita dichiarazione redatta dal presidente, sotto la sua responsabilità, che nessuno dei membri effettivi, compresi lo stesso presidente e i rappresentanti di classe, è in possesso del titolo (con riferimento alla classe di concorso o di abilitazione ovvero nel caso di docenti non abilitati, con riferimento al titolo di studio) necessario per assolvere tale funzione.

I commissari sono tenuti ad indicare al presidente il loro recapito, per consentire la tempestività di eventuali comunicazioni, anche per le vie brevi.

All'atto dell'insediamento delle commissioni, qualora il presidente accerti che tra i componenti siano presenti docenti legati tra loro e/o con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o affinità entro il quarto grado, dovrà farlo presente al provveditorato agli studi di competenza, il quale provvederà al necessario spostamento.

7) *Intese tra i presidenti.*

Al fine di raggiungere un'intesa per l'adozione di criteri armonici nella condotta delle operazioni d'esame, è opportuno che i presidenti di commissioni operanti in un medesimo istituto si incontrino sia nei giorni dedicati alla riunione preliminare delle rispettive commissioni, sia in quelli precedenti lo scrutinio finale.

8) *Membri aggregati.*

La nomina dei membri aggregati è disciplinata dall'articolo 42 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359.

I presidenti delle commissioni giudicatrici nomineranno i commissari aggregati, scegliendoli, di norma, tra le persone comprese negli elenchi disponibili presso i provveditorati agli studi.

La nomina dei membri aggregati nelle commissioni di maturità sperimentale è disciplinata dall'art. 2 del decreto ministeriale 19 dicembre 1992, n. 360.

Nel disporre la nomina dei membri aggregati il presidente della commissione di maturità sperimentale dovrà tener conto, oltre che della disposizione del precedente comma, anche della possibilità di utilizzare un solo docente per più discipline affini, in quanto comprese nella stessa classe di concorso o di abilitazione (ad es., per gli indirizzi di tipo edile, un solo commissario potrebbe essere competente per architettura, urbanistica, costruzioni e tecnologie delle costruzioni)

9) *Identità dei candidati*

L'identificazione dei candidati deve avvenire nella maniera più scrupolosa la responsabilità di tale identificazione spetta al presidente della commissione il quale, prima dell'inizio delle prove di esame, deve esigere la presentazione, da parte del candidato, di un documento di riconoscimento

Nel caso in cui, all'atto della prima prova scritta, un candidato fosse sprovvisto di documento di identificazione, il presidente potrà consentirgli di sostenere tale prova, ma non dovrà ammetterlo alla seconda prova scritta se, all'inizio di quest'ultima, non avrà esibito il documento di cui sopra.

In casi eccezionali e sotto la sua personale responsabilità, il presidente potrà consentire che l'identificazione del candidato avvenga successivamente alla partecipazione alla seconda prova scritta

10) *Assenza dei candidati*

Si richiama l'attenzione sull'art. 53 dell'ordinanza ministeriale n. 359.

Sull'istanza di rinvio delle prove, che deve essere motivata, il presidente, valutatane l'attendibilità, decide inappellabilmente.

a) Prove scritte

Nel caso in cui il candidato presenti certificazione medica, il presidente disporrà, ai sensi dell'art. 8-*bis* della legge n. 119/69, immediatamente, per le vie brevi, visita medico-fiscale, al fine di accertare le reali condizioni di salute del candidato stesso. Ovviamente, nel caso in cui detta visita non confermi quanto riportato nella certificazione medica presentata, il candidato non verrà ammesso a sostenere le prove suppletive.

Ovviamente i candidati assenti anche ad una sola delle prove scritte e che non abbiano o non siano stati ammessi a sostenere le prove suppletive non possono partecipare alle prove integrative ed ai colloqui.

Sugli atti di esame per i candidati assenti a tutte o parte delle prove, per i quali quindi non si è potuto procedere alla formulazione del giudizio finale, si verbalizzerà apponendo la dizione: «assente da ....».

b) Prove integrative e/o colloquio.

Nel caso in cui il candidato presenti certificazione medica, il presidente della commissione deve disporre che le prove integrative e/o il colloquio si svolgano in giorni diversi da quelli nei quali il candidato è stato convocato

11) *Assenze dei commissari e dei presidenti*

Si rammenta che a norma dell'art. 11 del regio decreto 18 aprile 1929, n. 673, dell'art. 2, lettera *E)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e dell'art. 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, la partecipazione agli esami di Stato costituisce servizio di istituto.

Non è pertanto consentito ai componenti le commissioni di rifiutare o lasciare l'incarico dopo l'insediamento delle stesse, salvo nei casi di legittimo impedimento i cui motivi devono essere documentati e rigorosamente accertati

Consegue che le dimissioni rassegnate all'infuori di tali norme oppure l'abbandono di fatto dei lavori di esame sono perseguibili disciplinarmente, mentre, per i casi più gravi, potrà essere configurato, da parte della competente autorità, il reato di interruzione di pubblico servizio.

La norma, secondo la quale nel corso dei colloqui la collegialità è assicurata dalla presenza di almeno cinque membri effettivi, compreso il rappresentante di classe, non significa che i componenti delle commissioni possano assentarsi, magari a turno, dai lavori di esame. Essa prevede soltanto il caso eccezionale della momentanea assenza di non più di un componente la commissione, ma non autorizza assenze prolungate o ripetute, che non siano giustificate. Tale norma non può estendersi alle altre operazioni di esame che debbano sempre svolgersi alla presenza dell'intera commissione. Nè infine, la collegialità potrà essere considerata fatta salva se il commissario assente fosse proprio quello affettivo della materia del colloquio

Ciò premesso, si chiarisce che il commissario legittimamente assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata dei lavori dal provveditore agli studi nei casi di assenze superiori ad un giorno, a meno che altro componente facente parte della commissione (ivi compresi il presidente e i membri interni) sia competente nella materia per la quale era stato nominato il commissario temporaneamente assente.

Si chiarisce che nel caso di temporanea assenza di qualche componente la commissione, la revisione delle prove scritte e i colloqui possono ugualmente effettuarsi:

nel caso vi sia nella commissione altro componente (compresi il presidente e i rappresentanti di classe o di indirizzo) competente nella materia per la quale è stato nominato il commissario assente;

nel cao in cui, limitatamente ai colloqui ed alle prove integrative, nei giorni dell'assenza non debbano svolgersi prove su materie di competenza dell'assente.

Fuori dei casi predetti e soprattutto se non è possibile prevedere con certezza la data di rientro del commissario assente, il competente provveditore agli studi deve procedere alla nomina di altro docente per l'intera durata delle operazioni di esame.

Qualora l'assenza sia superiore ad un giorno, le operazioni di esame verranno strutturate in base ad un nuovo calendario.

Eventuali brevi assenze del presidente, non pregiudicano la prosecuzione dei colloqui, in quanto la funzione verrà assolta dal vice presidente.

Si tenga, comunque, presente che, qualora l'assenza si verifichi in coincidenza con la formulazione dei giudizi di maturità, occorre provvedere in ogni caso alla sostituzione tanto del commissario quanto del presidente assenti.

Poiché le norme vigenti prevedono espressamente la sostituzione per tutta la rimanente durata della sessione, è chiaro che — in sede di esame — non è dato ricorrere alla supplenza di presidenti o commissari assenti, bensì soltanto alla loro sostituzione definitiva.

I provvedimenti di collocamento in congedo o in aspettativa per motivi di salute o di famiglia sono limitati ai soli periodi espressamente indicati dagli interessati, che non potranno accettare altra nomina in commissioni di esami di maturità, salva la facoltà dei provveditori agli studi di chiedere a questo Ministero l'autorizzazione di avvalersi del personale di cui sopra.

12) *Modalità per le prove scritte.*

Fatto l'appello e distribuiti i fogli con il timbro della scuola e la firma del presidente della commissione o, nel caso di sedi aggiunte, del commissario delegato, il presidente della commissione o il commissario delegato riceverà dal preside o dal suo rappresentante la busta contenente i temi.

Il presidente, constatata e fatta constatare l'integrità della busta, procede all'apertura di essa in presenza dei candidati. Della consegna e dell'apertura della busta si fa menzione nel verbale. Si procede subito alla dettatura; al termine della dettatura si chiederà ai candidati se abbiano perfettamente udito e, in caso negativo, si ripeteranno, eventualmente scrivendole sulla lavagna, le parti che non siano state comprese.

Il termine massimo concesso per le prove, indicato in calce al tema, decorrerà dal momento in cui siano esaurite queste operazioni preliminari.

I candidati possono lasciare l'istituto dopo che siano trascorse almeno tre ore dalla dettatura del tema.

A meno che non sia diversamente disposto in calce ai temi d'esame, durante lo svolgimento delle prove scritte linguistico-letterarie è consentito l'uso dei vocabolari; durante le prove scritte, scrittografiche, grafiche di materie tecnico-professionali, è consentito l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici tascabili (di tipo non scrivente e non programmabile). Per quanto riguarda la lingua straniera sono consentiti: il vocabolario bilingue, il monolingue (purché non enciclopedico) ed i dizionari tecnici non fraseologici.

L'organizzazione della vigilanza durante lo svolgimento delle prove scritte è affidata, negli istituti sedi di commissione giudicatrice, al presidente della commissione, nelle sedi aggiunte, al commissario delegato.

I commissari che assistono alle prove scritte hanno facoltà di allontanare dalla sala di esame i candidati che abbiano commesso gravi mancanze disciplinari o che abbiano contravvenuto alle norme che regolano lo svolgimento delle prove scritte. Di quanto sopra verrà fatta espressa menzione nel verbale.

Al termine della prova, ogni candidato deve consegnare l'elaborato insieme alla minuta di esso ed ai fogli non utilizzati. Su ciascun elaborato, un componente la commissione o uno dei professori assistenti segnerà l'ora della consegna e apporrà la firma.

Per l'annullamento delle prove di esame a causa di frode o infrazione disciplinare, si procede a norma dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

13) *Prove d'esame per i candidati portatori di handicap.*

Si richiama l'attenzione sull'art. 51 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359.

14) *Modalità delle votazioni.*

Durante i lavori della commissione, in tutte le occasioni in cui si debba ricorrere alla votazione per le necessarie determinazioni, non è consentito astenersi dal voto.

Ciascun commissario dovrà esprimere in modo palese il proprio voto.

Il numero dei voti espressi a favore o contro una determinazione deliberazione deve essere espressamente riportato nei verbali.

15) *Diario e sedi di esame.*

Il diario delle operazioni e delle prove è stabilito dall'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, così come modificato dall'ordinanza ministeriale 12 marzo 1993, n. 73, e, per gli esami di maturità nei corsi ad indirizzo sperimentale, dagli articoli 4, 6 e 7 del decreto ministeriale 19 dicembre 1992, n. 360.

Un suggerimento che può essere offerto per contenere le prove di esame nel minor tempo possibile, sopratutto in presenza di un rilevante numero di candidati privatisti, è quello di stabilire i diario delle prove integrative e dei colloqui subito dopo la conclusione della seconda prova scritta.

Fermo restando il principio sancito nell'art. 37, comma 10, della predetta ordinanza ministeriale, secondo il quale le scuole che hanno almeno 25 candidati interni possono essere sedi aggiunte di esame sia per quanto concerne le prove scritte sia per quanto concerne le prove orali, si ribadisce che, quando la stessa commissione debba esaminare candidati provenienti da due o più istituti, il diario degli esami orali dovrà essere stabilito in modo che la successione delle classi di uno stesso istituto non subisca interruzioni.

Si suggerisce, pertanto, in tali casi, che con il sorteggio venga prima determinato l'ordine di successione degli istituti e poi, nell'ambito di ciascun istituto, la successione delle classi.

Nel caso in cui la commissione debba operare in due sedi di esami (principale e aggiunta) presso due istituti diversi e che ad una sola delle due sedi risultino assegnati candidati privatisti, gli esami avranno inizio presso la sede estratta per prima nel sorteggio (e, nell'ambito di questa, con la sezione indicata da ulteriore sorteggio, nel caso di più sezioni), anche se a questa non siano assegnati candidati privatisti; continueranno, successivamente, nell'altra sede, con l'inizio delle prove integrative e dei colloqui dei candidati privatisti e proseguiranno — secondo l'ordine stabilito con sorteggio in caso di più sezioni — con il colloquio dei candidati interni.

I privatisti, ai sensi dell'art. 40 dell'ordinanza ministeriale su indicata, sostengono per primi sia le prove integrative che il colloquio.

Qualora l'istituto aggregato non sia sede aggiunta di esame, il presidente dovrà decidere se la commissione debba spostarsi — per quanto concerne le sole prove orali — nell'istituto stesso, ovvero se debbano essere i candidati a raggiungere la commissione nella sede principale. Ovviamente, lo spostamento della commissione è necessario per i candidati degenti in luogo di cura o detenuti, ecc. qualora il competente provveditore agli studi li abbia autorizzati a sostenere le prove d'esame fuori della sede scolastica.

Il presidente conformerà il diario degli esami alla situazione numerica effettiva, non includendovi, ad esempio, i candidati che, senza giustificato motivo, non abbiano sostenuto una o entrambe le prove scritte.

Per il colloquio e le eventuali prove integrative negli esami di maturità sperimentale devono essere convocati giornalmente non meno di quattro candidati per i corsi sperimentali di ordinamento e struttura, mentre per i corsi sperimentali di solo ordinamento gli alunni interni devono essere almeno cinque e i privatisti non più di cinque, secondo quanto stabilito per la maturità di ordinamento.

Lo scrutinio finale dovrà avere luogo nella sede principale dopo che siano stati esaminati tutti i candidati assegnati alla commissione.

Ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e per gli altri atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni.

I giorni festivi non vanno computati in tutte le operazioni che comportino tempi o scadenze (giorni assegnati per la riunione preliminare, per la revisione degli elaborati, per la formulazione dei giudizi).

Ferma restando la competenza del presidente nello stabilire il diario degli esami entro i limiti dell'art. 40 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, i provveditori agli studi, ai fini della liquidazione della indennità di missione, eserciteranno ogni opportuna azione di vigilanza e di controllo.

16) *Scelta delle materie oggetto del colloquio (nei corsi ordinari)*

Per la determinazione delle due materie oggetto del colloquio, l'art. 50 dell'ordinanza ministeriale n. 359/92 dispone un preciso ordine di successione. Nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche e scritto-grafiche, i candidati indicano — per iscritto — la materia da essi prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e l'eventuale materia facoltativa aggiunta.

Il candidato può indicare, come materia facoltativa aggiunta, ai fini del colloquio, solo una materia che non sia compresa tra quelle indicate, nell'apposita ordinanza ministeriale, per lo svolgimento dei colloqui.

Ovviamente la scelta non può cadere su materie non comprese nei programmi di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

Il giorno precedente il colloquio di ciascun candidato, la commissione delibera sulla scelta della materia di propria competenza tra le residue tre materie, e ne dà comunicazione il giorno stesso mediante avviso affisso all'albo dell'istituto ove la prova dovrà avere svolgimento, ed eventualmente dell'istituto sede aggregata.

Per i candidati che dovranno sostenere il colloquio di lunedì, la commissione giudicatrice sceglierà la materia di propria competenza oggetto del colloquio il sabato precedente e, nello stesso giorno, la renderà nota mediante affissione all'albo.

La commissione opererà meditatamente la propria scelta individualizzata dopo un'attenta, approfondita disamina di tutti gli elementi a sua disposizione, quali le valutazioni espresse dalla scuola nel giudizio di ammissione formulato dal consiglio di classe, che si inseriscono nel *curriculum* degli studi e quelli che essa stessa ha potuto trarre dalla revisione degli elaborati, nonché dalla scelta già operata da ciascun candidato.

Va sottolineato che la scelta della seconda materia non deve mai essere interpretata come una disposizione restrittiva, o peggio punitiva, nei confronti dei candidati; inoltre, si deve ribadire un esplicito richiamo volto ad affermare l'esigenza che le commissioni, tenuto conto del carattere «collegiale» della prova, motivino opportunamente la scelta della seconda materia.

Ai fini di detta scelta, molti utili elementi di conoscenza su ciascun candidato si possono proficuamente acquisire attraverso il consapevole e responsabile apporto del commissario interno sulla situazione della classe.

Solo così, nel pieno rispetto della legge 5 aprile 1969, n. 119, e del decreto ministeriale 15 maggio 1970, ogni commissione può, a buon diritto, avere la consapevolezza di disporre di tutti gli elementi più opportuni, sul piano oggettivo e soggettivo, per «la valutazione globale della personalità del candidato, considerata con riguardo anche ai suoi orientamenti culturali e professionali» (art. 5 della legge e art. 4 del decreto ministeriale).

La scelta della seconda materia del colloquio dovrà costituire oggetto di un'apposita deliberazione, dalla quale risulteranno specificate, sia pure sinteticamente, le particolari motivazioni della scelta stessa per ogni singolo candidato.

17) *Svolgimento delle prove orali integrative (nei corsi ordinari).*

Le prove orali integrative, cui sono tenuti i candidati privatisti, sono espressamente stabilite dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119, e dall'art. 3 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e sono disciplinate dall'art. 52 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359.

Le specificazioni della suddetta norma, necessarie per stabilire uniformità di comportamento da parte di tutte le commissioni giudicatrici, non significano tuttavia che l'accertamento debba riguardare pedissequamente tutti gli argomenti delle materie oggetto di esame, ovvero che la prova debba consistere in una minuziosa, dettagliata indagine nell'ambito degli interi programmi di insegnamento delle discipline medesime.

La *ratio* del citato art. 3 è coerente con l'esame e considera, perciò, le prove integrative come uno strumento sostitutivo di un curricolo scolastico non esistente, che, unitamente alle prove scritte ed al colloquio, concorre alla valutazione globale della personalità del candidato ed all'accertamento della sua maturità

Da quanto sopra discende che le commissioni giudicatrici, durante lo svolgimento delle prove orali integrative, rivolgeranno la propria attenzione sui contenuti fondamentali delle materie o parti di materie oggetto delle prove medesime, al fine di acquisire gli elementi indispensabili per la formulazione di un giudizio sulla preparazione complessiva del candidato

L'art 52, lettera *f)*, dell'ordinanza ministeriale su indicata stabilisce che, per i candidati che hanno seguito studi all'estero, le prove orali integrative vertono su tutte le materie incluse nei programmi di insegnamento del corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità, escluse le materie oggetto della seconda prova scritta e del colloquio, limitatamente al programma dell'ultimo anno di studi.

Nel caso in cui i candidati suddetti abbiano presentato titoli di studio conseguiti presso scuole estere aventi riconoscimento legale, corredati dai relativi programmi di insegnamento, si rimette al prudente apprezzamento della commissione la determinazione dell'entità e dell'estensione delle prove orali integrative

18) *Svolgimento del colloquio.*

Per la maturità nei corsi ordinari, le prove sono stabilite dagli articoli 5 e 6 della legge n. 119/69, e dagli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e consistono in due prove scritte e in un colloquio; da tali prove di maturità nessun condidato può essere esonerato anche se risulti fornito di altra maturità o di titolo di studio ad essa superiore.

Si ricorda che, durante lo svolgimento tanto delle prove integrative quanto del colloquio, devono essere presenti almeno cinque membri effettivi della commissione compreso il presidente o il vice presidente (art. 55 dell'ordinanza ministeriale n. 359). Non è possibile, in altri termini, esaminare contemporaneamente più di un candidato, costituendo in tal modo di fatto delle sottocommissioni che opererebbero illegittimamente.

Il colloquio inizia con la materia scelta dal candidato. L'ordine nel quale si devono succedere le altre fasi (colloquio sulla materia scelta dalla commissione, discussione sugli elaborati, eventuale materia aggiunta) non è prestabilito ma è rimesso alle valutazioni del presidente, il quale, uditi i commissari, deciderà in modo da garantire, caso per caso, che nel colloquio si proceda, in ogni fase, con la necessaria serenità e nel rispetto — sempre — della personalità del candidato, per il migliore conseguimento delle finalità cui il colloquio stesso tende.

Il risultato del colloquio deve essere espresso con una valutazione unica e non distinta per le singole materie che hanno formato oggetto del colloquio stesso

19) *Esami di maturità sperimentale di «Progetto 92».*

Il giudizio sulla seconda prova scritta pluridisciplinare deve scaturire come sintesi, non sommatoria, della valutazione delle discipline presenti nella prova. Ove vi fosse necessità, il presidente della commissione provvederà alla nomina di membri aggregati, come previsto dalla normativa vigente.

Per lo svolgimento del colloquio si rimanda all'art. 7, paragrafo *b)*, del decreto ministeriale 19 dicembre 1992, n. 360.

In tali esami, considerato l'accertamento già effettuato in sede di prove strutturate al termine dell'anno e del carattere pluridisciplinare della seconda prova scritta, il colloquio, come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale n. 360, si svolgerà essenzialmente sul lavoro di ricerca — la cosiddetta tesina — svolto dal candidato, oltre che sui concetti essenziali di due materie.

20) *Prove scritte suppletive*

L'art 37, ultimo comma, dell ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, stabilisce che, per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc., l'eventuale effettuazione delle prove scritte fuori dalla sede scolastica, debitamente autorizzata dal competente provveditore agli studi, potrà essere effettuata soltanto nella sessione suppletiva

Per la procedura da seguire, si richiama quanto stabilito dall'art. 53 dell'ordinanza sopra citata

Per ciascun candidato assente che abbia chiesto ed ottenuto il rinvio del colloquio, la deliberazione eventualmente già adottata dalla commissione giudicatrice in merito alla materia di propria competenza su cui dovrà vertere il colloquio, dovrà essere ripetuta

Anche tale nuova deliberazione verrà adottata il giorno precedente quello stabilito per lo svolgimento del colloquio e potrà anche confermare la scelta precedentemente effettuata.

L'eventuale ammissione dei candidati a prove integrative o a prove suppletive non potrà comportare il prolungamento dei lavori della commissione, né potrà essere disposta dopo che abbiano avuto inizio le sedute per il giudizio di maturità

21) *Giudizio di maturità*

Si richiama l'attenzione sull'art. 8 della legge 5 aprile 1969, n. 119, sull'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e sull'art. 56 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359, che dettano precise norme per la formulazione del giudizio conclusivo nei riguardi di tutti i candidati esaminati Alla formulazione del giudizio, all'attribuzione del voto ed alla valutazione sull'orientamento partecipa l'intera commissione, partecipa altresì solo il rappresentante di classe o di indirizzo dei candidati per i quali il giudizio deve essere espresso, con esclusione degli altri membri interni, a meno che questi ultimi non siano stati nominati membri aggregati a pieno titolo.

Nel caso in cui, a causa del numero non elevato di candidati, il Ministero abbia raggruppato più indirizzi nella medesima commissione (es. per la maturità tecnica industriale elettrotecnica e meccanica) anche operanti in più sedi, a tutte le operazioni di esame, alla formulazione del giudizio di maturità e alla assegnazione del voto, debbono partecipare tutti i componenti di nomina del Ministero o del provveditore, i membri aggregati a pieno titolo, compresi i rappresentanti di classe che eventualmente svolgono anche tale funzione e i membri interni (questi ultimi limitatamente ai candidati da essi rappresentati)

Si verificherà quindi che, alle operazioni di esame di un candidato ad esempio di indirizzo «elettrotecnica», partecipano anche i commissari (membri effettivi e membri aggregati a pieno titolo) nominati per le esigenze dell'indirizzo «meccanica»

Alla formulazione del giudizio di maturità sperimentale partecipano, oltre il presidente, i commissari di nomina ministeriale e i membri aggregati a pieno titolo che hanno titolo a condurre il colloquio (art. 5 del decreto ministeriale n. 360).

I commissari aggregati non a pieno titolo partecipano con voto meramente consultivo alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali si è resa necessaria la loro partecipazione all'esame.

Deve essere prestata particolare attenzione alla motivazione del giudizio.

Va, infatti, tenuto presente che il difetto di motivazione può costituire motivo di annullamento del deliberato della commissione in sede contenziosa, e più in generale, che la discrezionalità dei deliberati della commissione non esclude che i detti giudizi siano sindacabili, in sede contenziosa, oltreché per difetto di motivazione, sotto i profili della illogicità, della irrazionalità, della contraddittorietà o della mancata valutazione di tutti gli elementi di giudizio

Conseguentemente, deve essere, ad esempio, seriamente giustificata una votazione massima nei confronti di un candidato che, pur avendo fornito buone prove d'esame, risulta ammesso con stentata sufficienza o con indicazioni di carenze in materie fondamentali o caratterizzanti l'indirizzo di studi, ovvero una votazione minima nei confronti di un candidato che, pur avendo sostenuto prove d'esame non brillanti, sia stato ammesso con un giudizio molto positivo. Particolare cautela deve poi essere impiegata nella formulazione dei giudizi di non maturità, soprattutto in presenza di elementi favorevoli al candidato nel giudizio sintetico di ammissione e/o nei giudizi analitici. È necessario infatti, in tali casi, motivare dettagliatamente ed esaurientemente le ragioni per le quali l'esito delle prove d'esame non può confermare le valutazioni positive del consiglio di classe o di alcuni suoi componenti

21/a) *Esami di maturità sperimentale di «Progetto 92».*

I moduli formativi della terza area non costituiscono oggetto dell'esame di maturità né di valutazione specifica da parte delle commissioni giudicatrici; tuttavia le commissioni medesime prenderanno conoscenza dei moduli e della relativa valutazione formulata dal consiglio di classe al fine di acquisire la conoscenza dell'intero percorso formativo dell'alunno.

22) *Voto di maturità.*

Si rinvia agli articoli 8 della legge 5 aprile 1969, n. 119, 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, e 56 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359.

Si precisa che, nel caso ci siano uno o più membri aggregati a pieno titolo aventi anch'essi diritto ad esprimere voto, la valutazione risultante dovrà essere rapportata a sessantesimi. Tale risultato si consegue moltiplicando per sei la somma dei voti e dividendo poi il prodotto per il numero di coloro che hanno espresso il voto. Le frazioni fino a cinquanta centesimi saranno ridotte all'unità inferiore, quelle superiori a cinquanta centesimi saranno elevate all'unità superiore (ad es.: una votazione di 39.42/60 sarà ridotta a 39/60, mentre una votazione di 36,57 sarà elevata a 37/60).

Negli esami di maturità sprimentale può succedere che il colloquio venga condotto da un numero di commissari inferiore a sei e che pertanto anche il giudizio di maturità ed il relativo voto debbano essere espressi da un collegio costituito da meno di sei membri. In tal caso, fermo restando che ogni commissario dispone di voti da 6 a 10, il voto complessivo deve essere rapportato in sessantesimi moltiplicando per sei la somma dei voti e dividendo il prodotto per il numero di coloro che hanno espresso il voto.

23) *Valutazione sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.*

Per i candidati dichiarati maturi, la valutazione sull'ordinamento ai fini della scelta degli studi universitari deve discendere dall'esito delle prove d'esame, dal *curriculum* degli studi seguito, nonché dalle indicazioni fornite dal consiglio di classe, a norma dell'art. 57 dell'ordinanza ministeriale 19 dicembre 1992, n. 359.

Anche in questo adempimento, assume particolare rilievo la presenza del rappresentante di classe, ai fini della migliore mediazione della problematica del rapporto scuola-prova d'esame.

Nel formulare la valutazione, si consideri che l'orientamento non va riferito tanto ad una determinata facoltà, quanto ad un gruppo di discipline affini.

Si raccomanda, inoltre, che la valutazione sull'orientamento non venga espressa in formule generiche e convenzionali, ma sia esaurientemente motivata.

Il giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e, per i candidati dichiarati maturi, la valutazione sull'orientamento universitario, vanno trascritti nei registri d'esame e sono rilasciati, a richiesta dell'interessato, dal preside dell'istituto di appartenenza (art. 8 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e art. 57 dell'ordinanza su indicata).

24) *Giudizio per l'ammissione alla frequenza dell'ultima classe*

Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, le commissioni devono giudicare, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possano essere ammessi a frequentare l'ultima classe dell'istituto e, per i candidati privatisti agli esami di maturità professionale, se essi possano ottenere l'idoneità all'ultima classe, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970. Detto giudizio è obbligatorio per tutti i candidati privatisti che siano sprovvisti di promozione o idoneità all'ultima classe e deve risultare, in maniera inequivocabile, tanto nel quadro da affiggere all'albo dell'istituto, quanto nei registri d'esame. Il giudizio non costituisce titolo di studio, non contiene specificazione di voti sulle singole discipline e non ha altro effetto legale se non di consentire la frequenza dell'ultima classe. Tuttavia, detto giudizio è valutabile ai fini della determinazione delle prove orali integrative a norma dell'art. 52, lettera *b)*, dell'ordinanza ministeriale n. 359. È da considerarsi abrogata la disposizione che limitava la possibilità della frequenza all'anno scolastico successivo (art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227), deve altresì intendersi abrogata la disposizione relativa alla dichiarazione di idoneità alla quarta classe di istituto di istruzione tecnica (par. 40 dell'ordinanza ministeriale 3 maggio 1947).

Si precisa che, a norma dell'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, i candidati privatisti non maturi e non ammessi a frequentare l'ultima classe o dichiarati non idonei, possono sostenere in sessione autunnale esami di idoneità all'ultima classe o a classe precedente l'ultima, anche di istituto di tipo diverso da quello in cui non abbiano superato l'esame di maturità, esclusi gli esami di idoneità all'ultima classe del medesimo indirizzo di maturità professionale. Si ricorda che i candidati interni dichiarati non maturi o non ammessi agli esami di maturità, possono ripetere l'ultima classe per un massimo di altri due anni (art. 8, penultimo comma, legge 5 aprile 1969, n. 119, e art. 7 del decreto ministeriale 15 maggio 1970).

25) *Registri di esami*

I registri di esami di maturità sono compilati a cura della commissione giudicatrice in duplice copia, di cui una rimane agli atti dell'istituto sede principale d'esame e l'altra è trasmessa al provveditore agli studi competente per territorio. Il registro contiene la trascrizione delle generalità dei candidati, della loro provenienza scolastica, dei risultati degli esami (deliberazione conclusiva e giudizio; voto di maturità e valutazione dell'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari per i candidati maturi; dichiarazione di ammissione o di non ammissione alla frequenza dell'ultima classe di corso per i candidati privatisti dichiarati non maturi).

Vengono altresì trascritte sul registro le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e l'eventuale materia facoltativa aggiunta, ai fini dell'indicazione sui certificati di studio, a richiesta degli interessati.

Gli atti devono essere firmati da tutti i componenti la commissione.

Ogni commissario ha facoltà di verbalizzare eventuali motivi di dissenso, fermo restando l'obbligo di sottoscrivere tutti gli atti.

L'estratto del registro, in duplice copia, viene compilato per gli eventuali istituti aggiunti e/o aggregati.

Una copia viene consegnata ai suoi rappresentanti, debitamente munita della firma di tutti i membri della commissione; l'altra copia viene inviata, a cura del presidente, al provveditore agli studi della provincia di competenza, tramite l'istituto sede principale di esami.

26) *Relazioni dei presidenti delle commissioni*

Le relazioni dei presidenti delle commissioni sugli esami di maturità dovranno essere inviate, a conclusione degli esami e a cura dei presidenti medesimi:

ai provveditori agli studi: le relazioni riguardanti tutti gli esami di maturità, sia dei corsi ordinari che sperimentali. I provveditori agli studi segnaleranno alle direzioni generali e ispettorato competenti i casi maggiormente significativi risultanti dalle relazioni stesse;

agli I.R.R.S.A.E.: le relazioni riguardanti gli esami di maturità sperimentale;

alla Direzione generale dell'istruzione professionale - Div. III: le relazioni riguardanti gli esami di maturità professionale sperimentale di «Progetto 92», formulate secondo lo schema che sarà inviato direttamente ai presidenti;

alla Direzione generale per l'istruzione media non statale: le relazioni riguardanti gli esami di maturità effettuati presso le scuole o istituti legalmente riconosciuti o pareggiati.

27) *Diplomi di maturità e certificati provvisori*

Qualora non pervengano tempestivamente i modelli di diploma, saranno rilasciati certificati provvisori dal capo dell'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati.

Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non potranno essere rilasciati se non in un unico esemplare; essi dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare la seguente dicitura: «Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore». Esso perderà tale efficacia quando, da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, peraltro, la restituzione del certificato provvisorio.

28) *Norme abrogate*

La presente circolare sostituisce la precedente dell'11 aprile 1992, n. 102.

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

93A2952

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 15 maggio 1993, n. **14.**

Regime di importazione dei prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi ex URSS per il secondo quadrimestre 1993.

Si comunica che, in applicazione della decisione CEE del 28 dicembre 1992 e della relativa comunicazione CECA del Consiglio (*Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1993), concernente il regime di importazione applicabile nei confronti dei prodotti siderurgici CECA originari della Russia, Ucraina, Georgia, Bielorussia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Uzbekistan, Tagikistan, Turkmenistan vengono aperti i seguenti contingenti comunitari, validi per il secondo quadrimestre del corrente anno:

Periodo	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)	Ammontare per tutta la Comunità
II quadrimestre 1° maggio-31 agosto	*A* Prodotti siderurgici CECA piatti di cui	tonn 80 225
	A 1 «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn 48 111
	A 2 lamiere da treno	tonn 17 174
	B Prodotti siderurgici CECA lunghi di cui	tonn 59 953
	B 1 travi	tonn 5 832
	B 2 vergella	tonn 6 183

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati validi per tutta la Comunità vanno redatte secondo le disposizioni di cui alla raccomandazione CECA 3772/92 del 22 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* CEE n. 383 del 29 dicembre 1992 recepita con circolare Mincomes n. 2/93. Esse dovranno essere presentate alla Direzione generale import-export - Divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* italiana. Tali domande potranno essere accolte subordinatamenteall'accertamento delle disponibilità esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della conferma fornita dalla Commissione CEE, nel quadro del coordinamento previsto dalla sopracitata decisione CECA.

Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio nazionale devono essere redatte su carta libera, quelle per importazioni nel resto della Comunità sul modello comunitario allegato alla citata circolare.

Poiché il sistema comunitario di gestione dei contingenti prevede che il 75% e il 25% dei contingenti stessi vengano rispettivamente assegnati agli operatori tradizionali e agli «altri operatori», gli importatori tradizionali dovranno allegare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione dalla quale risultino, divise per anno, le importazioni effettuate nel triennio 90-92 dello stesso prodotto di cui si richiede l'importazione. Ove tale dichiarazione non venga allegata, oppure se una volta allegata risulti inesatta o incompleta, il richiedente non sarà considerato importatore tradizionale.

Le domande pervenute nelle prime due settimane dall'apertura dei contingenti, saranno trasmesse alla Commissione CEE e parteciperanno ad una prima ripartizione dei quantitativi. Qualora i contingenti non siano esauriti, sarà possibile effettuare altre assegnazioni sulla base di ulteriori domande presentate dagli operatori interessati.

p. *Il Ministro:* MARTUSCELLI

ALLEGATO I

EX URSS

Lista dei prodotti soggetti a contingentamento

A. PRODOTTI PIATTI:

1. *Sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio:*

72081100	72082210	72112910
72081210	72082291	72191490
72081291	72082295	72191110
72081295	72082298	72191190
72081298	72082310	72191210
72081310	72082391	72191290
72081391	72082395	72191310
72081395	72082398	72191390
72081398	72082410	72191410
72081410	72082491	72252020
72081491	72082499	72253000
72081499	72111210	72251010
72082110	72111910	
72082190	72112210	

2. *Lamiere da treno:*

72111100	72083310	72084291
72112100	72083391	72084299
72083210	72083399	72084310
72083230	72084100	72084391
72083251	72084210	72084399
72083259	72084230	72083100
72083291	72084251	
72083299	72084259	

3. *Altri prodotti piatti:*

72111991	72113010	72109035
72111999	72114110	72109039
72112290	72114910	72119011
72112991	72114191	72125031
72112999	72091210	72125051
72126091	72091310	72126011
72083510	72091410	72101211
72083590	72092210	72101219
72084510	72092310	72107031
72084590	72092410	72121010
72254090	72093210	72121091
72083410	72093310	72124010
72083490	72093410	72124091
72084410	72094210	72192111
72084490	72094310	72192119
72254070	72094410	72192190
72091100	72104910	72192210
72091290	72104110	72192290
72091390	72123011	72192310
72091490	72103110	72102390
72092100	72122111	72192410
72092290	72122911	72192490
72092390	72103910	72193110
72092491	72089010	72193190
72092499	72099010	72193210
72093100	72101110	72193290
72093290	72102010	72193310
72093390	72105010	72193390
72093490	72106011	72193410
72094100	72106019	72193490
72094290	72107039	72193510
72094390	72109031	72193590
72094490	72109033	

B. PRODOTTI LUNGHI

1. *Travi:*

72071931	72163191	72163291
72072071	72163199	72163299
72163111	72163211	72163310
72163119	72163219	72163390

2. *Vergella*

72131000	72210010	72279070
72133100	72210090	72135010
72133900	72272000	72135090
72134100	72279010	72271000
72134900	72279050	
72132000	72279030	

3. *Altri prodotti lunghi*

72071911	72164090	72282011
72071915	72165010	72282019
72072051	72165090	72282030
72072055	72169010	72283020
72072057	72189050	72283040
72143000	72221011	72283061
72144010	72221019	72283069
72144091	72221051	72283070
72144099	72221059	72286010
72145010	72221099	72283089
72145091	72223010	72287010
72145099	72224011	72287031
72146000	72224019	72288010
72159010	72224030	72288090
72161000	72249031	73011000
72162100	72249039	72142000
72162200	72281010	
72164010	72281030	

93A2979

CIRCOLARE 15 maggio 1993, n. 15.

Regime di importazione dei prodotti siderurgici CECA originari della Bulgaria per il secondo quadrimestre 1993.

Si comunica che, in applicazione della decisione CEE del 28 dicembre 1992 e della relativa comunicazione CECA del Consiglio (*Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1993), concernente il regime di importazione applicabile nei confronti dei prodotti siderurgici CECA originari della Bulgaria vengono aperti i seguenti contingenti comunitari, validi per il secondo quadrimestre del corrente anno

Periodo	Categorie di prodotti secondo la nomenclatura combinata (v. allegato)	Ammontare per tutta la Comunità
II quadrimestre 1° maggio-31 agosto	*A* «sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio»	tonn 54 902
	B lamiere da treno	tonn 24 322

Le domande di importazione a valere sui contingenti sopracitati validi per tutta la Comunità vanno redatte secondo le disposizioni di cui alla raccomandazione CECA 3772/92 del 22 dicembre 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* CEE n. 383 del 29 dicembre 1992 recepita con circolare Mincomes n. 2/93. Esse dovranno essere presentate alla Direzione generale import. export - Divisione V di questo Ministero a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* italiana. Tali domande potranno essere accolte subordinatamenteall accertamento delle disponibilità esistenti nei citati contingenti comunitari, sulla base della conferma fornita dalla Commissione CEE, nel quadro del coordinamento previsto dalla sopracitata decisione CECA.

Le istanze per le importazioni da effettuare sul territorio nazionale devono essere redatte su carta libera, quelle per importazioni nel resto della Comunità sul modello comunitario allegato alla citata circolare.

Poiché il sistema comunitario di gestione dei contingenti prevede che il 75% e il 25% dei contingenti stessi vengano rispettivamente assegnati agli operatori tradizionali e agli «altri» operatori, gli importatori tradizionali dovranno allegare, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione dalla quale risultino, divise per anno, le importazioni effettuate nel triennio 90-92 dello stesso prodotto di cui si richiede l'importazione. Ove tale dichiarazione non venga allegata, oppure se una volta allegata risulti inesatta o incompleta, il richiedente non sarà considerato importatore tradizionale.

Le domande pervenute nelle prime due settimane dall'apertura dei contingenti, saranno trasmesse alla Commissione CEE e parteciperanno ad una prima ripartizione dei quantitativi. Qualora i contingenti non siano esauriti, sarà possibile effettuare altre assegnazioni sulla base di ulteriori domande presentate dagli operatori interessati.

p. *Il Ministro*: MARTUSCELLI

ALLEGATO

BULGARIA

Lista dei prodotti soggetti a contingentamento

A. PRODOTTI PIATTI

1. *Sbozzi in rotoli per lamiere di ferro o di acciaio*

72081100	72082210	72112910
72081210	72082291	72191490
72081291	72082295	72191110
72081295	72082298	72191190
72081298	72082310	72191210
72081310	72082391	72191290
72081391	72082395	72191310
72081395	72082398	72191390
72081398	72082410	72191410
72081410	72082491	72252020
72081491	72082499	72251010
72081499	72111210	72253000
72082110	72111910	
72082190	72112210	

2. *Lamiere da treno*

72111100	72083310	72084291
72112100	72083391	72084299
72083210	72083399	72084310
72083230	72084100	72084391
72083251	72084210	72084399
72083259	72084230	72083100
72083291	72084251	
72083299	72084259	

93A2980

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione nella riunione del 18 maggio 1993, ha proclamato eletto rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, la sig.ra Coppo Maria Teresa candidata nella lista n. 13 avente il contrassegno DC - LIBERTAS, per la prima circoscrizione Italia Nord-Occidentale al seggio rimasto vacante a seguito della nomina dell'on. Roberto Formigoni a Sottosegretario di Stato della Repubblica italiana.

93A3010

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi»

Il decreto-legge 19 marzo 1993, n. 69, recante «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 66 del 20 marzo 1993.

93A3011

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari delle agenzie consolari onorarie in Puerto Limòn (Costa Rica) e Barinas (Venezuela).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Denis Cavallini Aguilar, agente consolare onorario in Puerto Limon (Costa Rica), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Limon, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in San Jose (Costa Rica) degli atti di Stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in San Jose (Costa Rica) delle dichiarazioni concernenti lo Stato civile da parte dei comandanti di navi ed aeromobili;

c) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

d) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

f) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in San José (Costa Rica) dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1993

Il Ministro: COLOMBO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Nello Colella, agente consolare onorario in Barinas (Venezuela) con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato Barinas ed i distretti di Paez, Munoz, Rómulo Gallegos dello Stato Apure, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi ed aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informare tempestivamente il consolato generale d'Italia in Caracas;

f) rilascio di certificazioni (escluse quelle relative alla cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

m) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva che ne facciano richiesta. Raccolta e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas di tutti gli atti concernenti la leva.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A2935

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari dei vice consolati onorari in Maracay, La Guaira e Puerto La Cruz (Venezuela)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

La sig.ra Maria Petricone, vice console onorario in Maracay (Venezuela) con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato Aragua (con esclusione della città Tejerias e i distretti di San Sebastian, San Casimiro, Urdaneta) e la città di Mariara dello Stato Carabobo, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi ed aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo con l'obbligo di informare tempestivamente il consolato generale d'Italia in Caracas;

f) rilascio di certificazioni (escluse quelle relative alla cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

m) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva che ne facciano richiesta. Raccolta e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas di tutti gli atti concernenti la leva.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1993

Il Ministro: COLOMBO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Maurizio Portagnuolo, vice console onorario in La Guaira (Venezuela), con circoscrizione territoriale comprendente il dipartimento Vargas del distretto federale, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi ed aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informare tempestivamente il consolato generale d'Italia in Caracas;

f) rilascio di certificazioni (escluse quelle relative alla cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

m) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva che ne facciano richiesta. Raccolta e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas di tutti gli atti concernenti la leva.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1993

Il Ministro COLOMBO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Francesco Martino, vice console onorario in Puerto La Cruz (Venezuela), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato Anzoategui (con l'esclusione del distretto Independencia) e lo Stato Sucre, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas dei testamenti formati a bordo di navi ed aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Caracas degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informare tempestivamente il consolato generale d'Italia in Caracas;

f) rilascio di certificazioni (escluse quelle relative alla cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

m) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva che ne facciano richiesta. Raccolta e trasmissione al consolato generale d'Italia in Caracas di tutti gli atti concernenti la leva.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1993

Il Ministro COLOMBO

93A2936

Istituzione di una agenzia consolare onoraria in Limòn (Costa Rica)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Articolo unico

È istituita in Limòn (Costa Rica) un'agenzia consolare di seconda categoria, posta alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in San José con la seguente circoscrizione territoriale: la provincia di Limon.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 1993

Il Ministro COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1993
Registro n. 7 Esteri, foglio n. 41

93A2937

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 19 maggio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 19 maggio 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1475,03
ECU	1778,89
Marco tedesco	909,00
Franco francese	269,56
Lira sterlina	2264,17
Fiorino olandese	810,59
Franco belga	44,22
Peseta spagnola	11,913
Corona danese	236,90
Lira irlandese	2217,27
Dracma greca	6,721
Escudo portoghese	9,552
Dollaro canadese	1165,11
Yen giapponese	13,271
Franco svizzero	1000,36
Scellino austriaco	129,21
Corona norvegese	214,77
Corona svedese	200,14
Marco finlandese	267,02
Dollaro australiano	1023,23

93A3022

N. 90

Media dei titoli dell'11 maggio 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,800
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	106,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,925
» » » 21- 4-1987/94	94,125
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,125
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,125
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,850
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,800
» » » 12,50% 18-12-1989/95	101,550
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,250
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,700
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,050
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,300
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,475
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,675
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,300
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,950
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	101,100
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,525
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,525
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	100,750
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,050
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,875
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,900
» » » TR 2,5% 1983/93	109,900
» » » Ind. 1- 6-1988/93	100,075
» » » » 18- 6-1986/93	100,075
» » » » 1- 7-1988/93	100,200
» » » » 17- 7-1986/93	99,900
» » » » 1- 8-1988/93	100,425
» » » » 19- 8-1986/93	100,175
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,400
» » » » 18- 9-1986/93	100,400
» » » » 1-10-1988/93	100,200
» » » » 20-10-1986/93	100,825
» » » » 1-11-1988/93	100,250
» » » » 18-11-1987/93	101,775
» » » » 19-12-1986/93	102,800
» » » » 1- 1-1989/94	100,600
» » » » 1- 2-1989/94	100,325
» » » » 1- 3-1989/94	100,550
» » » » 15- 3-1989/94	100,375
» » » » 1- 4-1989/94	100,175
» » » » 1- 9-1989/94	100,125
» » » » 1-10-1987/94	100,650
» » » » 1-11-1989/94	99,975
» » » » 1- 1-1990/95	100,050
» » » » 1- 2-1985/95	101,375
» » » » 1- 3-1985/95	99,875
» » » » 1- 3-1990/95	99,950
» » » » 1- 4-1985/95	98,925
» » » » 1- 5-1985/95	99,175
» » » » 1- 5-1990/95	99,775
» » » » 1- 6-1985/95	99 —
» » » » 1- 7-1985/95	99,075
» » » » 1- 7-1990/95	99,825
» » » » 1- 8-1985/95	98,700
» » » » 1- 9-1985/95	98,725
» » » » 1- 9-1990/95	99,925
» » » » 1-10-1985/95	99,025
» » » » 1-10-1990/95	99,850
» » » » 1-11-1985/95	99,775
» » » » 1-11-1990/95	99,775
» » » » 1-12-1985/95	100,570
» » » » 1-12-1990/95	99,975
» » » » 1- 1-1986/96	100,270
» » » » 1- 1-1986/96 II	101,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,950
» » » » 1- 2-1986/96	100,270
» » » » 1- 2-1991/96	99,975
» » » » 1- 3-1986/96	99,920
» » » » 1- 4-1986/96	98,220
» » » » 1- 5-1986/96	98,275
» » » » 1- 6-1986/96	98,175
» » » » 1- 7-1986/96	97,620

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind				1- 8-1986/96	97,425
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,675
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,225
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,275
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,725
»	»	»	»	1- 1-1987/97	00,175
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,800
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,875
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,925
»	»	»	»	1- 4-1987/97	97,275
»	»	»	»	1- 5-1987/97	97,300
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,200
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,400
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,525
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,900
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,800
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97,425
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97,475
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,500
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,450
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,325
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,300
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,975
»	»	»	»	1-11-1991/98	96,950
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,350
»	»	»	»	1- 1-1992/99	97,250
»	»	»	»	1- 2-1992/99	97,125
»	»	»	»	1- 3-1992/99	97,175
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96,675
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,750
»	»	»	»	1- 6-1992/99	97,125
»	»	»	»	1- 8-1992/99	97,000

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol			12,50%	1- 7-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,050
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,175
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,150
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,200
Buoni Tesoro Pol			12,00%	1-10-1992/95	98,820
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,425
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,450
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	99,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	99,425
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	99,575
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	99,400
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	99,475
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,450
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,650
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,825
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,725
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,850
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	99,025
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	98,750
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	98,525
»	»	»	12,00%	18- 5-1992/99	98,100
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	100,250
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	97,700
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	97,550
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	97,625
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	97,725
»	»	»	12,00%	1- 9-1992/2002	97,750

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U				22- 7-1985/93	9,00%	99,025
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99 —
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	98,250
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,525
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	103,350
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,725
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	98 —
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,650
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	98,900
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	102,400
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	98,550
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,125
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	104,150
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,500
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	103,500
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,800
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	107,550
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	104,900
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,300
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	106 —
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	106,500
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	107,250
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	107,150
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	108 —

93M11053

Il contabile del portafoglio dello Stato

N. 91

Media dei titoli del 12 maggio 1993

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	58 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	105,500
» 10% Cassa DD PP sez. A Cr C.P 97 .	97 —
Certificati del Tesoro speciali 18-3-1987/94	95,200
» » » 21- 4-1987/94	94,150
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,200
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,150
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,100
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,150
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,600
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,750
» » » 12,50% 18-12-1989/95	101,200
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,250
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,650
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,550
» » » 12,50% 15- 6-1990/96 . . .	100,400
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	101,100
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,800
» » » 12,50% 18- 1-1991/97 . . .	101,150
» » » 12,00% 17- 4-1991/97 . .	101,250
» » » 12,00% 19- 6-1991/97 . . .	100,750
» » » 12,00% 20- 1-1992/98 . . .	100,600
» » » 12,00% 19- 5-1992/98 .	100,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93 . .	99,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	99,600
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,900
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . .	100,950
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,950
» » » TR 2,5% 1983/93 . . .	102,750
» » » Ind. 1- 6-1988/93 . . .	100,325
» » » » 18- 6-1986/93 . .	99,975
» » » » 1- 7-1988/93	100,700
» » » » 17- 7-1986/93	100,050
» » » » 1- 8-1988/93 . . .	100,675
» » » » 19 8-1986/93 . . .	100,225

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,600
» » » » 18- 9-1986/93 . .	100,475
» » » » 1-10-1988/93 .	100,425
» » » » 20-10-1986/93 . .	100,950
» » » » 1-11-1988/93 .	100,375
» » » » 18-11-1987/93 .	101,725
» » » » 19-12-1986/93 .	102,300
» » » » 1- 1-1989/94 . . .	100,675
» » » » 1- 2-1989/94 .	100,475
» » » » 1- 3-1989/94	100,750
» » » » 15- 3-1989/94 .	100,550
» » » » 1- 4-1989/94 .	100,175
» » » » 1- 9-1989/94 . .	100,125
» » » » 1-10-1987/94 . .	100,600
» » » » 1-11-1989/94	99,975
» » » » 1- 1-1990/95 . . .	100 —
» » » » 1- 2-1985/95	101,225
» » » » 1- 3-1985/95 . . .	99,900
» » » » 1- 3-1990/95	99,850
» » » » 1- 4-1985/95 . . .	98,650
» » » » 1- 5-1985/95 . .	98,425
» » » » 1- 5-1990/95 . .	99,675
» » » » 1- 6-1985/95 . . .	98,425
» » » » 1- 7-1985/95 . .	98,600
» » » » 1- 7-1990/95 . . .	99,975
» » » » 1- 8-1985/95 . .	98,425
» » » » 1- 9-1985/95 .	98,525
» » » » 1- 9-1990/95 .	100,025
» » » » 1-10-1985/95	98,950
» » » » 1-10-1990/95	98,850
» » » » 1-11-1985/95	99,725
» » » » 1-11-1990/95 .	99,775
» » » » 1-12-1985/95 . .	101,050
» » » » 1-12-1990/95 . .	99,975
» » » » 1- 1-1986/96 .	100,175
» » » » 1- 1-1986/96 II .	101,200
» » » » 1- 1-1991/96 . . .	100 —
» » » » 1- 2-1986/96 . .	100,225
» » » » 1- 2-1991/96	99,900
» » » » 1- 3-1986/96 . .	100,400
» » » » 1- 4-1986/96 .	98,125
» » » » 1- 5-1986/96 . .	97,750
» » » » 1- 6-1986/96	97,550
» » » » 1- 7-1986/96 . . .	97,325

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Certificati dI credito del Tesoro Ind.		1- 8-1986/96	97,175
» » » »		1- 9-1986/96	97,425
» » » »		1-10-1986/96	98,400
» » » »		1-11-1986/96	99,400
» » » »		1-12-1986/96	100,950
» » » »		1- 1-1987/97	100,175
» » » »		1- 2-1987/97	99,750
» » » »		18- 2-1987/97	99,825
» » » »		1- 3-1987/97	98,950
» » » »		1- 4-1987/97	97,425
» » » »		1- 5-1987/97	97,325
» » » »		1- 6-1987/97	97,525
» » » »		1- 7-1987/97	97,150
» » » »		1- 8-1987/97	97,250
» » » »		1- 9-1987/97	97,925
» » » »		1- 3-1991/98	97,825
» » » »		1- 4-1991/98	97,500
» » » »		1- 5-1991/98	97,500
» » » »		1- 6-1991/98	97,525
» » » »		1- 7-1991/98	97,625
» » » »		1- 8-1991/98	97,475
» » » »		1- 9-1991/98	97,475
» » » »		1-10-1991/98	97,175
» » » »		1-11-1991/98	97,300
» » » »		1-12-1991/98	97,450
» » » »		1- 1-1992/99	97,500
» » » »		1- 2-1992/99	97,050
» » » »		1- 3-1992/99	97,275
» » » »		1- 4-1992/99	96,850
» » » »		1- 5-1992/99	96,950
» » » »		1- 6-1992/99	97,350
» » » »		1- 8-1992/99	97,200
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,975
» » »	12,50%	1-10-1993	99,975
» » »	12,50%	1-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,025
» » »	12,50%	17-11-1993	100,250
» » »	12,50%	1-12-1993	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,250

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,00%	1-10-1992/95	99,825
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,450
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,475
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,575
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99,550
» » »	12,00%	1-11-1991/96	99,425
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	99,425
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	99,300
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,375
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,600
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,625
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,725
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,725
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,925
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	98,750
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	98,375
» » »	12,50%	18- 5-1992/99	98,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,875
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	97,650
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	97,550
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	97,500
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	97,625
» » »	12,00%	1- 9-1992/2002	97,750
Certificati credito Tesoro E.C.U.	9,00%	22- 7-1985/93	99,025
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	99,250
» » » »	8,75%	28- 9-1988/93	98,050
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	98,150
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	101,650
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	98,750
» » » »	8,75%	28-12-1988/93	98,500
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	98,950
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	97,975
» » » »	9,90%	19- 4-1989/94	100 —
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	98 —
» » » »	9,65%	26- 7-1989/94	100,200
» » » »	9,65%	30- 8-1989/94	100,950
» » » »	10,15%	26-10-1989/94	103,250
» » » »	10,70%	22-11-1989/94	103 —
» » » »	11,15%	24- 1-1990/95	106,050
» » » »	12,00%	27- 3-1990/95	106,250
» » » »	9,90%	24- 5-1989/95	103,050
» » » »	11,50%	29- 5-1990/95	106 —
» » » »	11,90%	26- 9-1990/95	103,600
» » » »	11,00%	16- 7-1991/96	103,775
» » » »	10,60%	22-11-1991/96	105,450
» » » »	10,20%	23- 3-1992/97	104,900
» » » »	10,50%	26- 5-1992/97	105,700

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M12053

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente del Monte dei Paschi di Siena

Con decreto ministeriale 11 maggio 1993, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente del Monte dei Paschi di Siena è stata determinata come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1993:

compenso annuo lordo lire 160 milioni;

importo unitario della medaglia di presenza spettante per la partecipazione alle sedute della deputazione amministratrice e del comitato esecutivo lire 300 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie per una medesima giornata.

93A2983

Trasferimento dei beni di proprietà delle soppresse casse mutue e gestioni sanitarie ubicati nelle regioni Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna.

Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lazio, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, ed all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — degli immobili appartenenti al soppresso ENPDEDP ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo di proprietà dell'ente stesso allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, ed all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — degli immobili appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo di proprietà delle stesse casse mutue allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, ed all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — mediante consegna dei relativi inventari dei beni mobili e delle attrezzature appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'ENPAS insistenti negli immobili di proprietà della gestione previdenziale di tale ente, ubicati nella stessa regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio del comune di Firenze, con vincolo di destinazione alle competenti unità sanitarie locali, dei beni immobili di proprietà del soppresso ENPDEDP ubicati nella stessa regione nonché, mediante consegna dei relativi inventari dei beni mobili e delle attrezzature allocati nei suddetti immobili.

Alle operazioni di trasferimento dei beni di cui sopra provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, è stato disposto ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio dei comuni competenti per territorio con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, ed all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — degli immobili appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo di proprietà delle stesse casse mutue allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, ed all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — degli immobili appartenenti alle soppresse casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo di proprietà delle stesse casse mutue allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al comune di Parma, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, del bene immobile appartenente alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'ENPAS ubicato nella predetta regione, nonché, mediante consegna del relativo inventario dei beni mobili e delle attrezzature ubicati nel suddetto immobile.

Con la medesima procedura vengono attribuiti ai comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, i beni mobili e le attrezzature adibiti ad uso sanitario ed allocati nei beni immobili assunti in locazione dal predetto ente nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Emilia-Romagna è stato disposto ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 il trasferimento al patrimonio dei comuni competenti per territorio con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali ed all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'ENPAS, insistenti negli immobili di proprietà della gestione previdenziale di tale ente ubicati nella stessa regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, è stato disposto, ai sensi dell'art 65 della legge n 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al comune di Bologna, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, e delle attrezzature, adibiti a compiti di assistenza sanitaria, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'ENPALS ed allocati nell'immobile assunto in locazione dall'ente nella stessa regione

Alle operazioni di trasferimento dei beni di cui sopra provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404

Con decreto 17 settembre 1992 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Emilia-Romagna, è stato disposto, ai sensi dell'art 65 della legge n 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, e delle attrezzature, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'INADEL adibiti a compiti di assistenza sanitaria ed ubicati nella predetta regione

Alle operazioni di trasferimento dei beni di cui sopra provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (già ufficio liquidazioni) presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n 1404.

93A2938

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato relativo all'adozione del programma Altener da parte della Comunità europea

La Comunità europea ha in corso di adozione il programma Altener - azioni specifiche a favore di un maggior sfruttamento delle energie rinnovabili

Tale programma avrà la durata di anni cinque

Per il primo anno di esercizio è previsto un ammontare complessivo di circa 3.5 MECU per il finanziamento di progetti da presentarsi presso la Commissione CEE DG XVII entro il 1° luglio p v.

Al fine di illustrare i temi di lavoro per il 1993 e le modalità di partecipazione al primo anno di esercizio del programma, è convocata una riunione informativa presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise, 2, Roma, piano VII, sala commissioni per il 26 maggio p v. alle ore 10

93A2961

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 marzo 1993 recante: «Approvazione dei piani di riparto tra le regioni, le province autonome e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di parte dei fondi recati dalla legge 10 luglio 1991, n. 201, per il 1992 e dei fondi recati dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, per il 1993, alla legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 1993).

Alla settima premessa della deliberazione citata in epigrafe, alla pag 7, prima colonna, terz'ultimo rigo, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto. «... coordinamento delle politiche *connesse nell'appartenenza* dell'Italia . », si legga. « .. coordinamento delle politiche *riguardanti l'appartenenza* dell'Italia .».

Alla ventitreesima premessa della medesima deliberazione, riportata alla pag 8, prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, al primo rigo, dove è scritto «Viste le proposte presentate dal *Ministero* dell'agricoltura .», si legga «Viste le proposte presentate dal *Ministro* dell'agricoltura ..». All'ultimo rigo della stessa premessa, dove è scritto: «... recata dalla legge n. *753*/1986 ...», si legga: «... recata dalla legge n. *752*/1986 ...».

Al punto 3 del dispositivo, quinto capoverso, alla pag 8, seconda colonna, dove è scritto· «la somma destinata all'attuazione delle azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, *per l'attuazione delle azioni da realizzare in regime di cofinanziamento,* per l'attuazione dei regolamenti comunitari . .», si legga. «la somma destinata all'attuazione delle azioni da realizzare in regime di cofinanziamento, per l'attuazione dei regolamenti comunitari . ».

93A2965

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale — L. 345.000
- semestrale — L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale — L. 63.000
- semestrale — L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale — L. 193.000
- semestrale — L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale — L. 63.000
- semestrale — L. 44 000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale — L. 193 000
- semestrale — L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale — L. 664 000
- semestrale — L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1 300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300